



Ex Sede ODCEC Foggia

Via Matteotti, 4

Anno 2024 n. 1

Rivista di Consulenza Fiscale e Aziendale

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circonscrizione del Tribunale di Foggia



Editoriale

Editoriale

di Giuseppe Senerchia 3

Primo Piano

Bancarotta fraudolenta documentale
e rilevanza dell'onere motivazionale
del giudice
di Luciana Cunicella 6

Excursus sulla disciplina dell'Indennità
di Anzianità e del Trattamento di Fine
Rapporto del personale dipendente delle
Camere di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura
di Rosanna Florio 12

Regimi contabili ordinario e semplificato:
disciplina, procedura di adesione e passaggi
di regime
di Andrea Trinastich 24

Erogazioni liberali agli Enti del Terzo Settore:
detrazione o deduzione?
di Rita Carolina Martino 35

Ogni articolo pubblicato è stato ceduto a titolo
gratuito ed esprime esclusivamente il pensiero
dell'autore.

Editore

**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Foggia**

Direttore responsabile
Micky De Finis

Direttore editoriale
Italo Maria Scrocchia

Comitato scientifico

**Presidente: Antonio Corvino - Componenti: Gioacchino Ivan De Sandoli, Domenico Lamar-
ta, Pierpaolo Magliocca, Giuseppe Mazzuti, Carmela Robustella, Teresa Turzo**

Comitato di redazione

**Presidente: Antonio Netti - Componenti: Valentina De Marco, Claudia Maria Sole De Pa-
scale, Carla Messina, Fedele Piccolantonio, Rocco Russo**

Impaginazione grafica
Pasquale Russo

Foto in copertina
Palazzo ex sede ODCEC Foggia
Foto ultima pagina
Lucera - Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta

Redazione e amministrazione

via della Repubblica, 25 - 71121 Foggia - tel./fax. 0881 72 56 12
www.odcefoggia.it - odcefoggia@gmail.com
Registrazione Tribunale di Foggia n. 4/P/06 R.P
ISSN 3035-2304



Editoriale

di Giuseppe Senerchia

Care Colleghe,

Cari Colleghi,

la professione del dottore commercialista è da sempre strettamente legata all'evoluzione del tessuto economico e sociale. Negli ultimi decenni, l'accelerazione dei processi di globalizzazione, la digitalizzazione e la crescente complessità normativa hanno profondamente trasformato il panorama imprenditoriale, richiedendo ai professionisti contabili competenze sempre più ampie e diversificate.

La recente proposta di riforma dell'ordinamento professionale dei dottori commercialisti, contenuta nel decreto legislativo 139/2005, si inserisce in questo contesto di continuo cambiamento e mira a ridefinire il ruolo del commercialista all'interno del sistema produttivo. Tra le novità più significative, vi è l'ipotesi di estendere le competenze dei commercialisti alla consulenza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

Questa proposta ha innescato un vivace dibattito all'interno della categoria e ha suscitato le preoccupazioni dei consulenti del lavoro, i quali vedono in questa sovrapposizione una potenziale compressione delle loro prerogative professionali. Il presidente del Consiglio nazionale dei consulenti

del lavoro, Rosario De Luca, ha espresso chiaramente il suo disappunto, sottolineando come il legislatore abbia sempre ritenuto necessarie una disciplina specifica e un controllo pubblico per queste attività, tanto da istituire un Albo dedicato.

Dall'altra parte, il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano De Nuccio, ha chiarito che le attività lavoristiche menzionate nella bozza di riforma sono già, in parte, attribuite ai commercialisti da altre disposizioni di legge. L'obiettivo, secondo il Presidente del CNDCEC, non è quello di "invadere" il campo dei consulenti del lavoro, ma piuttosto di definire in modo più preciso le competenze già esistenti.

Le motivazioni a sostegno dell'estensione delle competenze dei commercialisti alla consulenza del lavoro sono molteplici. In primo luogo, le imprese moderne richiedono una consulenza integrata che copra tutti gli aspetti della gestione aziendale, dalla contabilità al diritto del lavoro, dalla fiscalità alla gestione del personale. In secondo luogo, i commercialisti, grazie alla loro formazione multidisciplinare e alla loro profonda conoscenza del tessuto economico, sono in grado di offrire alle imprese una visione d'insieme e di individuare soluzioni personalizzate e su misura. Infine, l'estensione delle competenze potrebbe contribuire a ridurre i costi per le imprese, che non

sarebbero più costrette a rivolgersi a più professionisti per ottenere una consulenza completa.

La riforma della professione forense ha introdotto, inoltre, importanti novità che ridisegnano il panorama della governance degli ordini professionali. In particolare, sono state apportate significative modifiche alla durata e al numero dei mandati dei consiglieri, nonché al sistema di voto per l'elezione del Consiglio Nazionale Forense.

La durata in carica dei membri dei Consigli dell'Ordine è stata estesa a cinque anni, garantendo così una maggiore stabilità e continuità nelle decisioni degli organi direttivi. Questa scelta consente ai consiglieri di portare avanti progetti a lungo termine, senza dover temere imminenti elezioni che potrebbero interrompere il loro lavoro.

Inoltre, è stato introdotto un limite al numero di mandati consecutivi che un consigliere può ricoprire. Questa misura è finalizzata a favorire il ricambio generazionale e a prevenire il consolidamento di posizioni di potere all'interno degli ordini. In questo modo, si intende garantire una maggiore apertura e un rinnovamento costante delle rappresentanze.

Una delle novità più significative riguarda il sistema di voto per l'elezione del Consiglio Nazionale Forense. Il nuovo sistema, di tipo misto e ponderato, tiene

conto sia dei risultati ottenuti nelle singole votazioni dei Consigli dell'Ordine che del numero degli iscritti all'albo. Questo meccanismo è destinato a rendere il Consiglio Nazionale più rappresentativo della base e a ridurre lo scollamento tra l'organo centrale e gli ordini territoriali. In pratica, si è passati da un sistema proporzionale, che attribuiva un peso diverso ai voti espressi dai singoli ordini in funzione del numero degli iscritti, a un sistema in cui ciascun Consiglio esprime un voto.

Anche i consigli di disciplina hanno subito una riorganizzazione, con l'obiettivo di garantire una maggiore imparzialità e celerità nei procedimenti disciplinari.

Da questo punto di vista, la riforma della professione forense rappresenta un importante passo avanti verso una maggiore democraticità, efficienza e rappresentatività dell'organizzazione forense. Le modifiche introdotte, tra cui l'allungamento dei mandati, il limite alla rieleggibilità e il nuovo sistema di voto, contribuiscono a creare un ambiente più stabile e a rafforzare il legame tra l'organo centrale e gli ordini territoriali.

La riforma in corso pone una serie di sfide importanti. In primo luogo, è necessario definire in modo chiaro e preciso i confini delle competenze dei commercialisti e dei consulenti del lavoro, evitando sovrapposizioni e conflitti. In secondo luogo, è fondamentale garantire un adeguato livello di formazione e

aggiornamento professionale per i commercialisti che intendono operare nel campo del diritto del lavoro. Infine, è necessario promuovere una collaborazione costruttiva tra i due Ordini professionali, al fine di individuare soluzioni condivise e nel migliore interesse delle imprese e dei lavoratori.

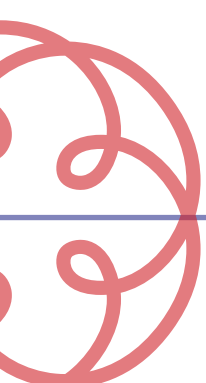
La riforma dell'ordinamento professionale dei dottori commercialisti rappresenta un'opportunità unica per ridefinire il ruolo del professionista contabile in un contesto economico in continua evoluzione. È nostro dovere cogliere questa opportunità, ma lo dobbiamo fare nel rispetto delle competenze degli altri professionisti e nel pieno rispetto della legge.

Sono convinto che, attraverso un confronto aperto e costruttivo, riusciremo a individuare una soluzione che soddisfi le esigenze di tutti e che contribuisca a rafforzare il sistema delle professioni in Italia.

In questo momento di grandi cambiamenti, desidero rivolgere a tutti voi i miei più sinceri auguri per un'estate serena e riposante. Le vacanze rappresentano un momento prezioso per staccare la spina, dedicare del tempo ai propri cari e alle proprie passioni, ma anche per riflettere sulle sfide che ci attendono. Sono certo che, al nostro ritorno, saremo pronti ad affrontare con rinnovato entusiasmo i compiti che ci attendono, contribuendo a rendere

la nostra professione sempre più moderna, efficiente e al servizio delle imprese e dei cittadini.

Buon lavoro e buone vacanze!



Bancarotta fraudolenta documentale e rilevanza dell'onere motivazionale del giudice

di Luciana Cunicella

Abstract

La sentenza n. 21861/2024 della Sezione V penale della Corte di Cassazione offre l'opportunità di esaminare criticamente i criteri per la configurazione del reato di bancarotta fraudolenta, sottolineando come la mera assenza o inadeguatezza delle scritture contabili - incluso nei casi di imprese minori in regime di "contabilità semplificata" non è di per sé sufficiente a dimostrare l'intento doloso. Si sottolinea la necessità, per i giudici di merito, di identificare elementi probatori aggiuntivi per stabilire la natura del dolo, sia esso generico o specifico, nel più ampio contesto della bancarotta.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21861/2024 depositata il 31/05/2024, in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato nell'affrontare il tema della bancarotta documentale, approfondisce il profilo specifico del dolo evidenziando un palese "disorientamento concettuale" da parte dei giudici dei gradi precedenti circa le categorie interpretative che individuano la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale nella sua duplice declinazione.

A tal fine, in coerenza con un analogo percorso argomentativo affrontato dalla Corte⁽¹⁾ sul medesimo *thema decidendum*,

1 Sent. n. 15743 della Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale del 13 aprile 2023; Cassazione Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017; Cassazione Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017.

affronta l'esame delle due fattispecie alternative previste dall'art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare⁽²⁾, ovvero quella della sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella della tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico⁽³⁾.

Il caso in esame riguarda un imprenditore, titolare di un'impresa individuale, al quale era stato contestato il reato di bancarotta fraudolenta documentale di tipo specifico, per sottrazione dei libri e delle scritture contabili dal 1 ottobre 2016 alla data del fallimento, nonché di bancarotta documentale di tipo generico per la tenuta delle scritture contabili in regime di contabilità semplificata nel periodo fino al 30 settembre 2016.

Nell'affrontare la questione in esame i giudici di legittimità partono dal presupposto in base al quale il regime tributario di contabilità semplificata⁽⁴⁾, previsto per le

2 L'articolo 216 della legge fallimentare (R.D. 267/1942) trova il suo corrispondente nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) nell'articolo 322. L'art. 322 del Codice della Crisi si applica alle procedure di liquidazione giudiziale aperte in seguito all'entrata in vigore del Codice stesso (15 luglio 2022), mentre l'art. 216 della legge fallimentare continua ad applicarsi alle procedure fallimentari aperte prima di tale data. Il cambio di numerazione e alcune modifiche formali non hanno modificato la sostanza del reato di bancarotta fraudolenta che rimane invariata nel passaggio dalla legge fallimentare al Codice della Crisi.

3 Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza n. 33114 del 25 novembre 2020; Cassaz. Sez. 5, Sentenza n. 26379 del 5/3/2019.

4 In tema di reati fallimentari, il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, previsto

cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, previsto dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento, ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore, può integrare la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale⁽⁵⁾.

In tale fattispecie l'occultamento delle scritture contabili - per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta- costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un' ipotesi di reato a dolo generico che presuppone un accertamento condotto sui libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi competenti⁽⁶⁾.

Secondo la Cassazione, i giudici dei precedenti gradi di giudizio non avrebbero distinto nettamente fra le due diverse ipotesi di dolo, richieste per le fattispecie in contestazione, dovendo ritenersi *“definitivamente superata ed assolutamente non più proponibile l'opzione ermeneutica secondo la quale, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, venivano ritenute*

condotte equivalenti⁽⁷⁾ la distruzione, l'occultamento o la mancata consegna al curatore della documentazione e l'omessa o irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili, sicché per la sussistenza del reato si riteneva sufficiente l'accertamento di una di esse e la presenza in capo all'imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari”.

La Corte rileva, nello specifico, la eccepita violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale non avrebbe dato risposta alla censura in ordine al dolo necessario per configurare il delitto di bancarotta documentale, non potendo trarsi dalla impossibilità della ricostruzione degli affari la prova del dolo richiesto, cosicché la sentenza impugnata avrebbe dovuto riqualificare la condotta.

La differenza strutturale tra la categoria che ricomprende l'omessa tenuta delle scritture, ovvero la loro distruzione o il loro occultamento, e quella relativa alla fraudolenta tenuta delle stesse, deve tradursi nella contestazione della fattispecie secondo una formulazione alternativa, di omissione delle scritture contabili ovvero di tenuta delle stesse in guisa tale da non consentire la ricostruzione del volume d'affari e del patrimonio della impresa fallita⁽⁸⁾.

Di conseguenza, qualora in sede di accertamento emerga la fisica sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari o la loro omessa

dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta semplice (Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 33878 del 03/05/2017).

5 Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 52219 del 30/10/2014; Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 656 del 13/11/2013.

6 Cassazione Sez. 5, sentenza n. 33114 del 8 ottobre 2020, Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 4352 del 1 febbraio 2023.

7 Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 8369 del 27/9/2013.

8 Cassazione Sez. 5, sentenza n. 8902 del 19/01/2021

tenuta, non può essere addebitata al soggetto sottoposto a procedura la fraudolenta tenuta delle stesse, proprio perché tale ipotesi implica un effettivo accertamento condotto su libri contabili rinvenuti ed esaminati dagli stessi organi fallimentari.

Qualora emerga, come è per il caso in esame, sulla scorta di uno specifico accertamento, che la contabilità sia in parte omessa ed in parte irregolarmente tenuta, rendendo impossibile o complessa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, la struttura della norma rende possibile sia la contestazione alternativa, sia la sufficienza dell'accertamento di una sola delle condotte ai fini dell'individuazione della fattispecie penalmente rilevante, purché risulti possibile configurare anche il relativo elemento soggettivo.

Ciò che viene evidenziato è la necessità di identificare i presupposti distinti tra le due diverse condotte, data la loro specificità strutturale, sia sotto l'aspetto della condotta che dell'elemento soggettivo.

Ne consegue che qualora venga contestata la condotta per la quale è richiesto il dolo specifico, il giudice deve accertare la sussistenza delle prove in riferimento a tale ipotesi, non potendo, a fronte di una omessa tenuta della contabilità, anche parziale o limitata ad un determinato arco temporale, ritenere integrata la condotta di tenuta irregolare della stessa.

Partendo dal presupposto che qualunque scrittura - anche non obbligatoria - possa essere funzionale a rivelare condotte distrattive o, comunque, incompatibili con una corretta gestione imprenditoriale e tali

da determinare un vantaggio ingiusto per l'imprenditore o un pregiudizio per il ceto creditorio, viene affermato il principio secondo il quale la motivazione del giudice di merito deve individuare e spiegare la concreta attitudine e, quindi, l'incidenza, volta per volta, delle scritture contabili prese in considerazione rispetto a tali determinazioni fenomeniche; il che, quindi, presuppone anche la chiara indicazione, sin dalla fase della contestazione, della funzionalità delle scritture, in riferimento alla specifica condotta posta in essere ed alla corrispettiva attitudine delle stesse, come individuate, ad incidere sulla rappresentazione contabile dell'azienda e sulla sua alterazione⁽⁹⁾.

Ne consegue che nell'ambito dell'analisi specifica, assume un rilievo fondamentale la condotta dell'imprenditore nel suo concreto rapporto con le vicende riguardanti la vita economica dell'impresa.

Una volta accertati fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il giudice di merito può ragionevolmente ricollegare, sul piano probatorio, la logica presunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è, di regola, funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale, ovvero che l'omessa tenuta della contabilità, o le condotte ad essa equivalenti, sia funzionale alla detta dissimulazione di atti depauperativi, allo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori o avvantaggiare il fallito, ovvero terzi ⁽¹⁰⁾

9 Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15743 del 18/01/2023 citata

10 Corte di Cassazione Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019.

L'onere motivazionale diventa ancora più stringente nelle ipotesi in cui non si ravvisino condotte distrattive di alcun tipo.

In tali casi è necessaria una motivazione particolarmente rigorosa sull'elemento soggettivo dell'addebito di bancarotta fraudolenta documentale, poiché la prova non può giovarsi della presunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale. In presenza di specifiche ulteriori circostanze, tra cui ad esempio la totale irreperibilità del legale rappresentante dell'azienda o la mancata cooperazione dello stesso con gli organi della procedura fallimentare, il quadro ricostruttivo può apparire ragionevolmente incompatibile con un'ipotesi di trascuratezza colposa e, in tal caso, quindi, è possibile ritenere sussistente il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, purché sorretto da adeguata motivazione che dia conto anche della specifica funzione delle scritture contabili e della finalizzazione della loro omissione alla determinazione dell'evento su cui deve cadere la rappresentazione e la volontà del soggetto agente⁽¹¹⁾.

Per la sussistenza del dolo specifico occorre quindi valutare "circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio" degli eventi "alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori"⁽¹²⁾.

Non si può escludere che le circostanze di fatto ulteriori possano trarsi anche dai dati

desumibili dalla "contabilità semplificata" che può rappresentare un ulteriore elemento di supporto nella ricostruzione dei fatti gestionali dell'impresa e del patrimonio.

Per inciso è da rilevare che mentre la norma sulla bancarotta semplice documentale fa specifico riferimento ai libri e alle altre scritture contabili "prescritti dalla legge" (civilistica), quella sulla bancarotta fraudolenta documentale menziona più in generale "i libri o le altre scritture contabili", obbligando, in quest'ultimo ambito, ad accertare l'impossibilità a ricostruire (quantomeno, agilmente) il patrimonio o i movimenti degli affari dell'impresa sulla totalità della documentazione contabile di quest'ultima. Pertanto l'analisi di ricostruzione deve investire non solo la contabilità obbligatoria dal punto di vista civilistico, ma anche quella civilisticamente "facoltativa" come i documenti contabili tenuti ai fini fiscali o anche per meri fini interni di controllo generale della gestione.

Va evidenziato a tal riguardo che nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile; ne consegue che il predetto delitto sussiste quando sussiste la coscienza e, quindi la volontà dell'imprenditore, come indica la norma stessa, di "*non rendere possibile [con il suo agire] la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari*"⁽¹³⁾, da

11 Cfr. pagina n. 7 della sentenza in commento

12 Corte di Cassazione n. 42586/2023, cit.

13 E. CORUCCI, La bancarotta e i reati fallimentari, pag. 162, G. CRISTOFORI, La bancarotta fraudolenta documentale, in A. Cadoppi - S. Canestrari - A. Manna - M. Papa (diretto da), Diritto penale dell'economia, Torino, 2017, pagg. 1818 e seg., U. GIULIANI BALESTRINO, La bancarotta e gli altri reati concorsuali, Torino, 2012, pagg. 311 e seg.

intendersi “non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza⁽¹⁴⁾ [ad esempio sulla base della documentazione reperita presso terzi (tra cui istituti di credito e creditori), piuttosto che per il tramite di apposite perizie contabili]”⁽¹⁵⁾.

Potrebbe, al contrario, verificarsi che la mancata, irregolare o incompleta tenuta dei libri e delle altre scritture contabili obbligatorie⁽¹⁶⁾ non avesse lo scopo di rendere impossibile “la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”, il che deve inevitabilmente avere dimostrazione dal fatto che i dati necessari siano reperibili da altra documentazione⁽¹⁷⁾ contabile dell’impresa

(quella volontaria), messa a disposizione dall’imprenditore, atta a garantire detta “ricostruibilità”⁽¹⁸⁾.

Dalla lettura della sentenza in commento si evidenzia come i giudici abbiano voluto fare chiarezza sui criteri discriminanti, affinché sotto il profilo oggettivo, la sola impossibilità di ricostruire l’andamento degli affari - determinata dall’irregolare tenuta delle scritture contabili quale elemento che caratterizza il reato di bancarotta documentale generica - non venga impropriamente ricondotta ad oggetto del dolo della bancarotta documentale specifica.

In conclusione l’analisi che ne deriva, applicata al caso specifico della tenuta della contabilità semplificata, conferma il principio che qualunque scrittura, anche non obbligatoria, possa essere funzionale a rivelare condotte distrattive o, comunque, incompatibili con una corretta gestione imprenditoriale e tali da determinare un vantaggio ingiusto per l’imprenditore o un pregiudizio per il ceto creditorio. Tenuto fermo tale profilo, la sentenza in esame definisce il criterio secondo cui la motivazione del giudice di merito deve individuare e spiegare la concreta attitudine e, quindi, l’incidenza, volta per volta, delle scritture prese in considerazione rispetto a tali determinazioni fenomeniche, presupponendo anche la chiara indicazione della funzionalità delle scritture stesse, in riferimento alla loro

14 Corte di Cassazione, Sez. 5 Penale, Sentenza n. 7461 del 20 febbraio 2024.

15 E. MONTANI, *La bancarotta fraudolenta documentale*, in A. Alessandri (a cura di), *Reati in materia economica*, in F. Palazzo- C. E. Paliero (diretto da), *Trattato teorico pratico di diritto penale*, Torino, 2012, pag. 337.

16 P. CARNUCCIO, *I reati fallimentari*, Cedam 2017, pag. 99, “la tenuta delle scritture è irregolare quando queste non presentano i requisiti di regolarità formale e sostanziale richiesti dalla legge e degli usi commerciali, mentre sono scritture incomplete quelle ove, sebbene formalmente regolari, si riscontrano lacune o intermissioni a causa della mancata registrazione di alcune operazioni”. R. BRICCHETTI e R. TARGETTI, *Bancarotta e reati societari*, Giuffrè 2003, pag. 95 “Il reato di bancarotta semplice per omessa tenuta e libri contabili obbligatori non è escluso dall’eventuale possibilità di ricostruzione della contabilità aziendale attraverso registri imposti per altri fini, nella specie fiscali, in quanto non sono dalla legge ammessi equipollenti alle scritture e i registri regolamentari”.

17 Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sent. n. 15743 del 13 aprile 2023 citata: “La diversificazione nella individuazione della tipologia di documenti contabili che possono costituire l’oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale, e l’impossibilità di individuarne un *numerus clausus*, discende dal fatto che non solo le scritture contabili obbligatorie, ma anche quelle facoltative, ossia caratterizzate da una funzione ausiliaria, nonché quelle atipiche, possono risultare atte

ad integrare e sviluppare i dati forniti dalla contabilità obbligatoria, posto che l’oggetto materiale del reato di cui all’articolo 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, si focalizza non tanto su di una determinata categoria di scritture contabili, bensì sulla modalità della loro tenuta, intesa quale insuscettibilità alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, ovvero quale estrema difficoltà ricostruttiva”.

18 E. MONTANI, op. cit., pag. 337

attitudine ad incidere sulla rappresentazione contabile dell'azienda e sulla sua alterazione.

BIBLIOGRAFIA

E. CORUCCI, La bancarotta e i reati fallimentari

G. CRISTOFORI, La bancarotta fraudolenta documentale, in A. Cadoppi - S. Canestrari- A. Manna - M. Papa (diretto da), Diritto penale dell'economia, Torino, 2017

U. GIULIANI BALESTRINO, La bancarotta e gli altri reati concorsuali, Torino, 2012,

E. MONTANI, La bancarotta fraudolenta documentale, in A. Alessandri (a cura di), Reati in materia economica, vol.VIII- 2012

A. ALESSANDRI, Profili penali delle procedure concorsuali , Giuffrè 2016

P. CARNUCCIO, I reati fallimentari, Cedam 2017

R. BRICCHETTI e R. TARGETTI, Bancarotta e reati societari, Giuffrè 2003.

SITOGRAFIA

https://www.cortedicassazione.it/it/altri_servizi.page

Excursus sulla disciplina dell'Indennità di Anzianità e del Trattamento di Fine Rapporto del personale dipendente delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

di Rosanna FLORIO

1 – Premessa

I dipendenti pubblici hanno diritto alla cessazione del rapporto di lavoro alla liquidazione di una indennità, *una tantum*, normata in modo diverso a seconda che consista in un Trattamento di Fine Servizio (TFS) o in un Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

Tutti i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, che non abbiano optato per un Fondo di Pensione Complementare hanno diritto ad un TFS denominato:

- a) **indennità di buonuscita (IBU)**, per i dipendenti dello Stato in senso stretto (dipendenti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, della Scuola, dell'AFAM e dell'Università) ed assoggettati alla contribuzione ex ENPAS;
- b) **indennità premio di servizio (IPS)**, per i dipendenti pubblici degli Enti Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale, assoggettati alla contribuzione ex INADEL. La prestazione previdenziale *de qua* è corrisposta a condizione che l'iscritto abbia almeno un anno di iscrizione a fronte dell'obbligo di versamento di un contributo complessivamente pari al 6,91% della retribuzione utile considerata in ragione dell'80% e ripartito nella misura del 3,6% a carico dell'Ente e nella misura del 2,5% a carico del dipendente;
- c) **indennità di anzianità (IA)**,

per i dipendenti degli Enti pubblici non economici e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, non assoggettati ad alcuna contribuzione, trattandosi di una somma a totale carico dei bilanci dell'Ente datore di lavoro.

Il personale assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2001 e quello a tempo determinato con un rapporto in essere alla data del 30 maggio 2000 o successivo, invece, è in regime del TFR, con libertà di adesione alla previdenza complementare.

Alla previdenza obbligatoria, nel corso degli anni si è aggiunta, con lo scopo di integrarla e non di sostituirla, la previdenza complementare volontaria, basata sul cosiddetto *regime della contribuzione definita*. Le principali tipologie sono:

a) i **Fondi pensione negoziali**, istituiti con contratti collettivi di comparto, oppure con contratti collettivi di ambito territoriale, la cui adesione prevede oltre alla contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro, il conferimento di tutto o parte del TFR. Per il personale di Regioni, Autonomie locali, Sanità e per quello di Ministeri, Enti pubblici non economici, Presidenza del Consiglio dei ministri, Enac e Cnel, Agenzie fiscali, Coni e Università, che hanno già sottoscritto apposito accordo, oggi è disponibile il **Fondo Perseo Sirio**. Per il personale della Scuola e AFAM (dirigenti, personale docente e ATA), dal 1° gennaio 2005 è operativo **Espero**.

b) i **Fondi pensione individuali** (Fondi pensione aperti e PIP) con contribuzione volontaria a totale carico dell'aderente. A differenza dei lavoratori del settore privato, per i pubblici dipendenti l'adesione ai Fondi aperti è possibile solo in forma individuale ed è loro preclusa la possibilità di avere un

contributo da parte del datore di lavoro o di conferire quote di TFR.

L'Accordo sull'adesione al Fondo Perseo Sirio del 16 settembre 2021, a cui possono aderire i dipendenti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, all'articolo 4 prevede che le Pubbliche Amministrazioni all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro forniscono ai lavoratori neo assunti l'informativa sulle modalità di adesione al Fondo di previdenza complementare con specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante *silenzio assenso* ed al relativo *termine*, decorso il quale ha luogo l'iscrizione.

Nel corso dei sei mesi successivi alla comunicazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza, il dipendente può esprimere la volontà di non aderire ovvero può iscriversi al Fondo, manifestando in modo esplicito la propria volontà di adesione.

Se non dovesse esprimere alcuna volontà, l'iscrizione al Fondo avviene automaticamente a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei sei mesi e l'Amministrazione di appartenenza è tenuta a comunicarlo al Fondo entro il 10 del mese.

L'iscritto mediante silenzio assenso ha comunque un termine di 30 giorni, decorrente dalla data di adesione, per recedere senza costi e senza obbligo di motivazione.

Tale diritto di recesso si esercita mediante l'invio di una formale comunicazione al Fondo mediante con raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata o altri mezzi che garantiscono la certezza della data di ricezione.

2 - Quadro normativo di riferimento

Al personale dipendente delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura si applica la disciplina dell'indennità di anzianità (IA), peculiare nel contesto normativo di riferimento alla stessa stregua dell'Ente camerale nel contesto della Pubblica Amministrazione, o del Trattamento di Fine rapporto (TFR), a seconda della data di assunzione: *ante* o *post* il 1° gennaio 2001.

Il suo percorso evolutivo è stato lungo e travagliato trovando la sua fonte primordiale nella **Legge 25 febbraio 1968, n. 125** – *Nuove norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura* – che, al comma 2 dell'articolo 3, ha previsto che la posizione giuridica e di carriera e il trattamento economico, assistenziale e previdenziale del personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sarebbero dovuti essere disciplinati da un apposito regolamento tipo, da emanarsi ad opera del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministero del Tesoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.

Tale è stato il Regolamento approvato con **Decreto Interministeriale del 12 luglio 1982** il quale, all'articolo 77, testualmente tuttora dispone “*all'atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale [...] compete, oltre ai rispettivi trattamenti di quiescenza, una indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle*

Camere”.

La successiva **Legge 29 dicembre 1993, n. 580** sul riordinamento del personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura non ha novellato tale disposto, pur stabilendo all’ articolo 19 che il trattamento previdenziale da applicare al detto personale avrebbe continuato ad essere disciplinato dalle disposizioni previgenti (ovvero ex articolo 77 D.I. 12 luglio 1982).

Al contrario, la **Legge 8 agosto 1995, n. 335** (cfr art. 2) è intervenuta sulla disciplina del TFS prevedendo che, per i dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 1996, i Trattamenti di Fine Servizio, comunque denominati, fossero regolati in base a quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile in materia di Trattamento di Fine Rapporto (cfr articolo 2, comma 5) e demandando alla contrattazione collettiva nazionale, nell’ambito dei singoli comparti, la definizione delle modalità di applicazione della disciplina in materia di TFR (cfr articolo 2, comma 7) e ad un D.P.C.M. le disposizioni di esecuzione e, dunque, anche di copertura finanziaria.

La Legge 8 agosto 1995, n. 335, all’articolo 2, comma 9, ha disposto altresì in merito alla determinazione della base contributiva e pensionabile stabilendo l’estensione ai dipendenti pubblici della disciplina prevista dall’articolo 12 Legge 30 aprile 1969, n. 153 in base alla quale la retribuzione da considerare, a tali fini, è *“tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro”*.

E’ evidente che il dettato dell’articolo 77 del Decreto Interministeriale del 12 luglio 1982, è più restrittivo di quello normativo *de quo* in quanto laddove lo stesso si riferisce ad *“altri eventuali*

assegni pensionabili e quiescibili”, intende includervi solo ed esclusivamente le forme di trattamento economico accessorio, anche sporadico e non continuativo, *pensionabili*. Dovendo fare la verifica della retribuzione utile ai fini della prestazione, pertanto, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, gli assegni pensionabili rilevanti ai fini del calcolo non possono che essere individuati necessariamente sulla base della normativa previdenziale in vigore a tale data. Del resto lo stesso riferimento della disposizione agli altri *“eventuali”* assegni evidenzia la possibilità che il sopravvenire di una nuova disciplina previdenziale renda pensionabili altri emolumenti ad una certa data non tali e viceversa.

A parere della scrivente, quindi, ove diversamente la norma a confronto avesse inteso disporre, avrebbe indicato espressamente la diversa disciplina da prendere in considerazione.

Completa il quadro normativo così dipinto l’articolo 49 del **C.C.N.L. del Personale di livello non dirigenziale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14 settembre 2000**, che individua ed elenca in modo tassativo (e restrittivo) le voci retributive specifiche che compongono la retribuzione annua, rientranti nella base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto, unitamente alla **Dichiarazione congiunta n. 3**, allegata al medesimo contratto collettivo nazionale in base alla quale *“Le parti si impegnano a verificare entro il 31.12.2000 le problematiche relative alle Camere di Commercio con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.I. 12/7/1982 e successive modificazioni e nel D.I. 20/4/1995 n. 245.*

Le parti, inoltre, convengono che, per i dipendenti delle CCIA in servizio alla data di entrata in vigore del DPCM

20.12.1999, pubblicato sulla G.U. n.111 del 15.5.2000, restano confermate le disposizioni di cui al D.I. 12.7.1982 e successive modificazioni e del D.I. 20.4.1995 n.245, relativamente agli istituti dell'indennità di anzianità e dei fondi di previdenza, trattandosi di istituti attinenti ad aspetti previdenziali e, quindi, estranei alla disciplina del rapporto di lavoro."

Nessuna violazione del principio di parità di trattamento del personale dipendente appartenente allo stesso comparto si ravvisa in tale volontà espressa formalmente in tema di calcolo del trattamento economico *de quo* dalle parti negoziali, che hanno voluto tener conto della peculiare posizione lavorativa dei dipendenti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura rispetto agli altri dipendenti pubblici, chiamati a svolgere ruoli e compiti correlati a funzioni tipicamente camerali.

A parere della scrivente, proprio per questo motivo, il personale camerale è stato, forzatamente e per sole ragioni di opportunità, ricompreso nel Comparto Regioni ed Autonomie Locali, oggi ribattezzato Comparto delle Funzioni Locali, essendo più affine al Comparto dei dipendenti pubblici statali del quale per anni ha fatto giustamente parte.

La disparità di trattamento si ravvisa, invece, nel diverso trattamento riservato al personale camerale in servizio alla data del 31 dicembre 2000 ed al personale camerale neo assunto a far data dal 1° gennaio 2001: l'uno in regime di Indennità di Anzianità, l'altro in regime privatistico di Trattamento di fine Rapporto.

3 – Indennità di Anzianità: erogazione e modalità di calcolo.

L'Indennità di Anzianità è un elemento retributivo che compete al dipendente camerale all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla tipologia di recesso, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla norma e dalla disciplina contrattuale, rispondente a precise regole per la sua tassazione.

La liquidazione presuppone **in ogni caso** l'estinzione del rapporto di lavoro per cui non è possibile procedere alla sua erogazione in presenza di vicende modificative del rapporto di lavoro che non comportino la sua estinzione: ne sono un esempio i passaggi da un'Area giuridica ad un'altra del sistema di classificazione introdotto, a decorrere dal 1° aprile 2023, dal C.C.N.L. del Personale di livello non dirigenziale del Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022, i comandi, i distacchi o la mobilità volontaria o d'ufficio, vicende che si caratterizzano per la continuità del rapporto di lavoro.

Tale aspetto è stato efficacemente chiarito dall'ex INPDAP con propria Circolare n. 11 del 12 marzo 2001.

L'estinzione del rapporto di lavoro, tuttavia, da sola, non ne consente il pagamento quando il dipendente, stipulando un nuovo contratto di lavoro con la stessa o con altra Amministrazione, resta iscritto alla stessa gestione previdenziale.

In tale ipotesi, infatti, per poter liquidare il Trattamento di Fine Servizio o di Rapporto, comunque denominato, è necessario che, oltre alla risoluzione del rapporto di lavoro, vi sia anche la soluzione di continuità tra il primo ed il secondo servizio perché è solo in questo modo che si determina anche la

risoluzione del rapporto previdenziale.

Requisito questo non necessario quando, dopo l'estinzione del primo rapporto di lavoro, il dipendente stipuli un nuovo contratto di lavoro che comporti il mutamento della gestione previdenziale alla quale il dipendente è iscritto; in tale ultima ipotesi, infatti, la risoluzione del rapporto previdenziale è *automatica* ed è senz'altro possibile procedere al pagamento di quanto maturato e spettante.

Per i dipendenti camerale, l'Indennità di Anzianità è unica in caso di più passaggi, senza soluzione di continuità, all'interno del sistema camerale ed il cosiddetto rapporto previdenziale non è riconducibile in via esclusiva ad una singola Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, ma al "*sistema*" camerale nel suo complesso.

In caso di molteplicità di rapporti in ambito camerale, senza soluzione di continuità, come anche nel caso di trasferimento per mobilità tra Camere di Commercio.I.A.A., l'indennità spettante deve essere liquidata dall'*ultima* ma *con il concorso* di tutti i bilanci camerale interessati.

Ciascuna Camera di Commercio I.A.A. concorre al suo finanziamento in misura pari all'importo maturato dal dipendente per gli anni di servizio prestati presso essa e, poiché per il calcolo della quota da versare si considera l'ultima retribuzione mensile corrisposta al dipendente, che può essere superiore a quella percepita presso la prima o ad altre eventuali Camera di Commercio I.A.A. che non sono in condizione di prevedere gli sviluppi di carriera futuri del dipendente, la relativa differenza è a carico dell'ultima.

Nel trasferimento delle risorse da una Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura ad un'altra, se il dipendente ha ottenuto dall'Ente

di provenienza un'anticipazione, concedibile nella misura pari all'80% del maturato alla data della richiesta, il relativo importo dovrà essere scomputato dal totale delle risorse da trasferire all'ultima Camera di Commercio I.A.A. di destinazione, tenuta alla liquidazione. Nel contempo, l'Ente di provenienza, dovrà provvedere alla cessione, in favore dell'Ente di destinazione del credito di cui è titolare nei confronti del dipendente ai sensi degli artt. 1260 e ss. del codice civile.

L'Indennità di Anzianità, corrisposta al personale camerale in servizio alla data del 31 dicembre 2000, si calcola moltiplicando l'ultima retribuzione mensile corrisposta a titolo di stipendio, tredicesima mensilità ed altri assegni pensionabili e quiescibili, per gli anni di servizio maturati, con esclusione dei periodi non valutabili.

In altri termini, l'indennità è pari ad 1/12 dello stipendio annuo complessivo moltiplicato per gli anni utili.

L'articolo 77 del Decreto Interministeriale del 12 luglio 1982 non prevede l'arrotondamento ad 1 anno intero per periodi superiori a 6 mesi, limitandosi a precisare che si debba tener conto dei soli anni di servizio prestati alle dipendenze della Camera di Commercio I.A.A.. L'istituto è, infatti, chiaramente modellato sull'Indennità di Anzianità già disciplinata dal codice civile (prima dell'introduzione del TFR per la quale valeva un principio di rigida proporzionalità agli anni di servizio).

L'unico arrotondamento ammesso era quello previsto dall'articolo 1 della Legge n.1561/1960 (indennità di anzianità per gli impiegati privati) secondo il quale le frazioni di anno dovevano essere conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese

superiori a 15 giorni.

Ciò nonostante anche nel sistema camerale ai fini del suddetto calcolo si procede ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 152/1968, arrotondando ad anno intero la frazione che supera i 6 mesi e trascurando la frazione fino a 6 mesi.

La corretta somma dei servizi utili ai fini della determinazione del diritto e della misura della prestazione in esame è fondamentale per la successiva quantificazione di quanto maturato e deve essere effettuata prioritariamente sulla base della formula:

**Retribuzione utile x anni di servizio
utili** con arrotondamento alla data di
cessazione

Il Trattamento di Fine Rapporto, invece, è costituito da accantonamenti annuali, con maturazione di ratei mensili, che alimentano un Fondo individuale, pari e comunque non superiori all'importo della retribuzione annua divisa per 13,5, numero convenzionalmente utilizzato per tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a prescindere dal fatto che percepiscano le 12 mensilità più la tredicesima o la quattordicesima.

L'articolo 2120 c.c. prevede che, salvo i contratti collettivi non dispongano diversamente, la retribuzione annua da prendere a riferimento ***“comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”***.

Tuttavia per calcolare correttamente l'ammontare della retribuzione annua e la relativa quota del Trattamento di Fine Rapporto da accantonare, occorre precisare che se l'attività lavorativa ha avuto durata inferiore all'anno, la quota

sarà ridotta proporzionalmente ai mesi di occupazione, conteggiando l'intero mese lavorativo qualora la prestazione sia stata espletata per un periodo di 15 o più giorni.

Per evitare che la somma accantonata e percepita in un momento successivo a quello in cui matura, subisca una svalutazione, la Legge n. 297/1982 ha introdotto la rivalutazione del TFR stabilendo che alla data del 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare del TFR accantonato nei precedenti anni – senza conteggiare la quota di competenza maturata nell'anno stesso - deve essere rivalutato ad un tasso costituito ***“dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente”***. La somma di tali indici costituirà il **tasso o coefficiente di rivalutazione annuale** al quale rivalutare il Fondo TFR.

In caso di cessazione infrannuale dal servizio, il Fondo maturato al 31 dicembre dell'anno precedente viene rivalutato in base all'indice calcolato e reso noto dall'ISTAT relativo al mese di cessazione.

Con questa modalità, accantonamenti e rivalutazioni si capitalizzano anno dopo anno e il montante finale costituisce la prestazione maturata da erogare, previo assoggettamento a tassazione.

Tutto ciò detto, l'Indennità di Anzianità o il Trattamento di Fine Rapporto spetta alla cessazione del rapporto di lavoro, ma non viene erogato immediatamente.

I tempi differiscono a seconda della causa di cessazione e si allungano per coloro i quali anticipano il pensionamento rispetto ai requisiti anagrafici o contributivi previsti dalla c.d. Legge Fornero (cfr articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214):

a) in caso di cessazione dal servizio per *inabilità* o per *decesso*, il pagamento deve avvenire **entro 105 giorni**;

b) in caso di collocamento a riposo per *raggiungimento del limite di età* o a causa del *termine del contratto a tempo determinato*, oppure per *risoluzione unilaterale* del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti massimi anagrafici o di anzianità per il mantenimento in servizio, il pagamento deve avvenire **entro 12 mesi** dalla cessazione del rapporto di lavoro;

c) in caso di *dimissioni volontarie* prima del raggiungimento dei requisiti anagrafici o contributivi previsti dalla Riforma Dini/Fornero, ad esempio con la maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico con "Quota 100", il pagamento decorre non dalla data di cessazione dal servizio, ma *dalla data di raggiungimento del requisito anagrafico più favorevole di 67 anni o dell'anzianità di servizio di 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi per le donne)*. A seconda dell'ipotesi che si realizza per prima, il trattamento di fine servizio è pagabile **decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia ovvero 24 mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata**. Tuttavia, se nel corso di tali 24 mesi il dipendente, collocato a riposo per "Quota 100", dovesse raggiungere l'età prevista per la pensione di vecchiaia, il periodo di attesa ai fini della liquidazione del trattamento *de quo* potrebbe contrarsi a 12 mesi a partire dall'ultimo evento, qualora questo intervallo di tempo fosse più favorevole rispetto al tempo di attesa residuo;

d) in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per l'accesso all'APE sociale, si applica quanto previsto dal comma 184 dell'articolo 1 della Legge n. 232/2016,

in base al quale i termini di pagamento inizieranno a decorrere a partire dal compimento dell'età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia - 67 anni - (nel suo caso 03/01/2023) e bisognerà attendere **12 mesi**;

e) in tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall'impiego ecc.), il pagamento potrà avvenire **decorsi 24 mesi** dalla cessazione.

Ai predetti termini, la normativa aggiunge **altri 90 giorni** per gli adempimenti istruttori durante i quali non maturano gli interessi di mora, decorsi i quali sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.

Sulla base di queste tempistiche, inoltre, lo scenario cambia in base all'importo da erogare. Il comma 484 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2014, a tutt'oggi vigente, infatti, ha stabilito che ai dipendenti che vanno in pensione dal 1° gennaio 2014 e che maturano i requisiti per il pensionamento dalla stessa data, i Trattamenti di Fine Servizio o di Fine Rapporto, comunque denominati, sono corrisposti:

- in unica soluzione se di importo pari o inferiore ad € 50.000,00;
- in due o tre rate annuali, se di ammontare superiore ad € 50.000,00 a seconda che l'importo complessivo superi l'importo di € 50.000,00, ma sia inferiore ad € 100.000,00 (in tal caso le rate sono due: € 50.000,00 la prima e la parte eccedente la seconda) ovvero sia pari o superiore ad € 100.000,00 (e in tal caso le rate sono tre: € 50.000,00 la prima; € 50.000,00 la seconda e la parte eccedente l'importo di € 100.000,00 la terza).

In quest'ultimo caso, la prima e la seconda rata sono pari ad € 50.000,00

e la terza è pari all'importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.

La disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici e privati al riguardo non è passata inosservata e la Consulta ha ritenuto incostituzionale il differimento del pagamento della prestazione in parola perché in contrasto con il principio costituzionale della giusta retribuzione, invitando il legislatore a rimuoverlo gradualmente.

In tale direzione è andata la proposta di Legge C. 1254, volta a contrarre da un lato il termine dilatorio del pagamento della prima tranche di TFS/TFR da 12 a 3 mesi e dall'altro ad elevare il tetto delle rate, prevedendo che la riduzione dei tempi di attesa avrebbe operato nei casi in cui la cessazione fosse intervenuta per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza ed in caso di collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili. Nei casi, invece, derivanti da cessazioni dal servizio anticipate rispetto ai limiti di età o di servizio, sarebbe rimasto fermo il termine di ventiquattro mesi vigente.

La revisione delle fasce, attraverso la modifica all'articolo 12, comma 7, del D.L. n. 78/2010, a far data dal 1° luglio 2023, avrebbe consentito il riconoscimento dell'Indennità di Anzianità e, del Trattamento di Fine Rapporto (articolo 1, comma 2):

a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, fosse stato complessivamente pari o inferiore a 63.600,00 euro (in luogo dei

50.000,00 attualmente previsti);

b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, fosse stato complessivamente superiore a 63.600,00 euro (in luogo dei 50.000,00 attualmente previsti), ma inferiore a 127.200,00 euro (in luogo dei 100.000,00 attualmente previsti). Conseguentemente, viene elevato da 50.000,00 a 63.600,00 euro il primo importo annuale, mentre si conferma che il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;

c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, fosse stato complessivamente uguale o superiore a 127.200,00 euro (in luogo dei 100.000,00 attualmente previsti).

In altri termini, sarebbe stato elevato da 50.000,00 a 63.600,00 euro sia la prima che la seconda tranche annuale, con la terza ed ultima tranche di importo pari all'ammontare residuo.

La proposta, tuttavia, è stata bocciata dalla Ragioneria Generale per l'elevato costo, stimato a 3,8 miliardi di euro per il solo anno 2024.

4 - Il regime fiscale dell'indennità di anzianità

L'Indennità di Anzianità e il Trattamento di Fine Rapporto sono categorie di redditi formate da tutte le indennità e da tutte le somme *a formazione pluriennale*, maturate in costanza di un rapporto di lavoro dipendente, il cui ammontare è commisurato alla durata del rapporto di lavoro ma la cui percezione *una tantum* è rinviata al momento in cui si verifica la

cessazione dello stesso.

In quanto tali, sono assoggettati alla disciplina della **tassazione separata**, evitando di sovraccaricare il reddito ai fini IRPEF del dipendente contribuente nell'anno di percezione.

Per determinare l'imponibile fiscale dell'Indennità di Anzianità, si considera l'indennità lorda quantificata in base all'ultima retribuzione utile moltiplicata per gli anni di servizio (comprensiva di eventuali anticipazioni non tassati all'atto di concessione) e si deduce una quota esente pari a 309,87 euro, moltiplicata per gli anni utili (258,23 euro per rapporti di lavoro cessati entro il 31 dicembre 1997).

Per il calcolo del reddito di riferimento, si considera l'ammontare maturato alla data di cessazione (comprensivo di anticipazioni non tassati all'atto di concessione), lo si divide per il numero degli anni di servizio o per i mesi e lo si moltiplica per 12 o 144.

Per la determinazione dell'aliquota media, si calcola *in primis* l'ipotetico ammontare dell'imposta relativa all'imponibile di riferimento applicando le aliquote e gli scaglioni di reddito IRPEF in vigore nell'anno di maturazione e, dunque, nel momento in cui si verifica l'estinzione del rapporto di lavoro e matura il diritto alla percezione, ed *in secundis* l'aliquota media, dividendo tale imposta ipotetica per il reddito di riferimento moltiplicando per 100.

Per il calcolo dell'imposta da trattenere e versare a titolo di ritenuta di acconto, si applica l'aliquota media all'indennità lorda (comprensiva di eventuali anticipazioni non tassati all'atto di concessione ed al netto della deduzione di 309,87 euro per gli anni di servizio).

L'importo netto da liquidare è, quindi, pari all'indennità lorda, decurtata delle eventuali anticipazioni concesse in costanza del rapporto di lavoro, e dell'imposta calcolata applicando l'aliquota media.

In caso di adesione al Fondo di previdenza complementare, il dipendente in regime di IA e, dunque assunto fino al 31 dicembre 2000, resta in regime di IA, ma opta contestualmente per il regime privatistico del TFR.

La scelta di aderire al Fondo è inscindibile ed in stretto connubio con l'opzione per il TFR: non è possibile aderire al Fondo se non si esercita l'opzione per il TFR e non è possibile optare per il TFR se non si aderisce al Fondo.

Dal momento dell'adesione, dunque, il Fondo che matura per l'aderente e che continua ad essere gestito dall'Ente di appartenenza ha due componenti:

- a) il montante quantificato alla data dell'adesione e costituente la prima quota capitale;
- b) le quote di accantonamento annuali pari al 4,91% della retribuzione utile ai fini del TFR.

Entrambe sono rivalutate annualmente al tasso variabile del 75% del tasso d'inflazione, accertato dall'ISTAT rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente, più un ulteriore tasso fisso del 1,5%.

Per i lavoratori aderenti, che vengono assunti già in regime di TFR (assunzioni a partire dal 1° gennaio 2001), è previsto l'accantonamento figurativo di tutto il TFR maturato (pari al 6,91% della retribuzione di riferimento), a partire dalla data di adesione alla previdenza complementare.

Alla cessazione dal servizio, il dipendente matura il diritto alla percezione del TFR opportunamente rivalutato, derivante dalla trasformazione dell'IA spettante sino all'adesione, nonché delle quote residue di TRF che non confluiscono a previdenza complementare maturate dalla data di adesione alla data di cessazione ed a carico del bilancio camerale.

Contestualmente, alla cessazione dell'adesione, l'Ente di appartenenza trasferisce al Fondo negoziale la somma accantonata del 2%, per il dipendente optante e in regime di IA, ovvero tutta la quota del 6,91%, per il dipendente in regime di TFR.

La quota 2% dell'accantonamento TFR annuale (complemento del 4,91%) è destinato alla previdenza complementare e versato al Fondo prescelto solo al momento del collocamento a riposo del dipendente. Esso è inizialmente rivalutato sulla base dell'andamento di un paniere di Fondi pensione (D.M. 23 dicembre 2005) e, successivamente, sulla base del rendimento effettivo del Fondo Pensione.

Con l'adesione al Fondo scatta l'obbligo della contribuzione: il dipendente è tenuto a versare un contributo a suo carico, almeno pari alla percentuale minima dell'1% della retribuzione mensile, deducibile, e fruisce nel contempo del contributo che il datore di lavoro è obbligato a sua volta a versare pari all'1% della retribuzione mensile.

E' previsto dalla disciplina della previdenza complementare un ulteriore accantonamento figurativo pari all'1,5% della retribuzione di riferimento per il TFS (80% della retribuzione utile), che non è dovuta per i dipendenti degli enti in regime Indennità di Anzianità (IA) e degli enti pubblici non economici e, dunque, per il personale delle Camere di Commercio I.A.A., non essendo prevista

per esso l'iscrizione all'INPS-GDP ai fini del TFS/TFR.

Fiscalmente, per effetto della Legge n. 205/2017, dal 1° gennaio 2018, anche i dipendenti pubblici possono portare in deduzione dal proprio reddito la contribuzione conferita ad un Fondo di previdenza complementare fino all'importo di 5.164,57 euro.

Fino al 31 dicembre 2017, invece, il limite di deducibilità era individuato nel minore dei seguenti importi:

- a) il 12% del reddito annuo complessivo;
- b) il doppio della quota di TFR destinata nell'anno al Fondo pensioni;
- c) l'importo di 5.164,57 euro.

Nel caso in cui l'aderente conferisca una contribuzione oltre tali limiti, la parte eccedente non dedotta dal reddito sarà esclusa dalla base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale. In questo caso, è necessario che l'aderente comunichi l'importo non dedotto al Fondo pensioni, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al versamento.

I *rendimenti* ottenuti dall'investimento della contribuzione, invece, sono tassati con un'imposta del 20%, più favorevole rispetto al tasso che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario, pari al 26%. La tassazione del rendimento derivante dai titoli di Stato detenuti dalle forme pensionistiche complementari è comunque fissata al 12,50%.

Le *prestazioni*, erogate dai Fondi pensione negoziali in forma di rendita o di capitale, sono assoggettate ad imposta per la parte che non è stata già sottoposta a prelievo fiscale durante l'adesione e, cioè, sono tassati i contributi dedotti e la quota TFR.

La parte imponibile è soggetta alla tassazione a titolo di imposta, con l'aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione al Fondo. La riduzione non potrà mai eccedere il 6%, con un'imposta sostitutiva che, dunque, non potrà mai essere inferiore al 9%.

L'aliquota della ritenuta è pari al 23% per l'importo erogato a titolo di anticipazione per l'acquisto o la ristrutturazione dell'immobile destinato ad abitazione principale per il dipendente aderente o per suoi figli o per altre sue esigenze.

5 - Il regime fiscale del Trattamento di Fine Rapporto

Per quanto riguarda il TFR, le regole per la determinazione della base imponibile e dell'aliquota applicabile e, dunque, per la sua tassazione sono contenute nell'articolo 19 del TUIR, che testualmente recita ***“l'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.”***

Anche il TFR, pertanto, è assoggettato a tassazione separata, evitando il sovraccarico del reddito ai fini IRPEF del dipendente contribuente nell'anno di percezione dell'importo e prevedendo l'imposizione separata della sola quota capitale essendo state le rivalutazioni tassate con l'imposta sostitutiva del 17%,

versata dall'Ente sostituto d'imposta in acconto entro il 16 dicembre in misura non inferiore al 90% di quanto dovuto in base alla rivalutazione dell'anno solare precedente o al 90% di quanto si prevede maturerà nell'anno di riferimento ed in saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta *de qua*, tuttavia, non è calcolata in maniera definitiva, ma è riliquidata successivamente dai competenti Uffici finanziari.

Tale disciplina, introdotta dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 47/2000, si applica a far data dal 1° gennaio 2001, per cui la base imponibile, peraltro unica, è composta da due parti distinte: **quella maturata fino al 31.12.2000, comprensiva delle rivalutazioni e ridotta di € 309,87 per anno di anzianità e quella maturata dopo tale data, che esclude la rivalutazione e su cui non spetta la riduzione annua.**

Per la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2001, la base imponibile è, pertanto, costituita dalle quote annuali accantonamenti al netto delle rivalutazioni annuali del Fondo accantonato e aumentato delle quote destinate a forme di previdenza complementare.

Le rivalutazioni vanno sottratte in quanto, separatamente tassate con l'imposta sostitutiva

alla dichiarazione del datore di lavoro (Mod. 770) in base all'aliquota media di tassazione

dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR.

Anche per la tassazione del TFR bisogna conoscere i seguenti elementi:

- il reddito di riferimento che fungerà da base imponibile.
- le aliquote e scaglioni utili ai fini

IRPEF in vigore nell'anno in cui si smette di lavorare

- l'aliquota media di tassazione

Per determinare il reddito di riferimento, si divide la retribuzione utile determinata per il numero degli anni di servizio e frazioni di esso (mesi) e lo si moltiplica per 12 mesi (numero fisso convenzionale previsto dalla norma).

Per determinare l'aliquota media, si applicano al predetto imponibile di riferimento le aliquote e gli scaglioni di reddito IRPEF in vigore nell'anno di maturazione e, dunque, nel momento in cui si verifica l'estinzione del rapporto di lavoro e matura il diritto alla percezione, rispettando la regola della progressività, e poi si rapporta allo stesso esprimendola in termini percentuali.

L'imposta dovuta deriva dalla seguente formula:

$$\text{base imponibile} = (\text{TFR 1} - 309,87 \times n) + (\text{TFR 2} - R)$$

dove:

- a) il TFR 1 rappresenta il trattamento maturato fino al 31 dicembre 2000;
- b) l'importo di 309,87 euro è l'abbattimento annuale della base imponibile spettante (per n1 anni) sulle somme maturate fino al 31 dicembre 2000;
- c) TFR 2 è il trattamento maturato dal 1° gennaio 2001;
- d) R è il rendimento finanziario, cioè la rivalutazione annuale, tassata in forma sostitutiva con l'aliquota del 17%, applicata annualmente.

Regimi contabili ordinario e semplificato: disciplina, procedura di adesione e passaggi di regime

di Andrea Trinastich

Introduzione

Ai fini fiscali, l'obbligo di tenuta delle scritture contabili è sancito in capo a tutti i soggetti che esercitano un'attività d'impresa ed è disciplinato dal Titolo II del D.P.R. 600/73 (artt. 13 - 22). Tale obbligo assume contenuto differente in base al regime contabile adottato. L'adozione di modalità ordinarie di determinazione del reddito e dell'IVA comporta la tenuta di libri e registri contabili diversi in base all'utilizzo:

- della contabilità ordinaria (artt. 14 – 16, D.P.R. 600/73);
- della contabilità semplificata (art. 18, D.P.R. 600/73)

I soggetti esercenti un'attività di impresa che rivestono una particolare natura giuridica e che non superano determinati limiti di ricavi hanno la possibilità di scegliere tra diversi regimi contabili. La scelta del regime contabile più appropriato è cruciale per la gestione efficiente delle operazioni aziendali e per la conformità normativa. Obiettivo del presente elaborato è esaminare alcuni tra i regimi contabili disponibili, analizzando in particolare il regime contabile semplificato e il regime contabile ordinario, nonché le implicazioni e le procedure di passaggio da un regime all'altro.

1. I regimi contabili per le imprese

1.1 Il regime contabile semplificato per le “imprese minori”

Il regime contabile semplificato è disciplinato dall'art. 18 del D.P.R. 600/73 così come modificato dall'art. 1, c. 22 della Legge 232/16 (“Legge di Bilancio 2017”) il quale, a decorrere dal 2017, ha fondato sul principio di cassa, seppur con alcune deroghe in favore di quello di competenza, la determinazione del reddito delle c.d. “imprese minori”.

Il regime contabile semplificato è applicabile naturalmente da:

- persone fisiche che esercitano imprese commerciali ex art. 55 del T.U.I.R.;
- società in nome collettivo, società in accomandita semplice e soggetti ad esse equiparati ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R.;
- enti non commerciali che esercitano un'attività commerciale in via non prevalente;
- trust che esercitano un'attività commerciale in via non prevalente

che nell'annualità precedente abbiano ricavi ai sensi dell'art. 18, c. 1 del D.P.R. 600/73, così come modificato dall'art. 1, c. 276 della Legge 197/2022 (“Legge di Bilancio 2023”) non superiori a:

- € 500.000,00 (EURO CINQUECENTOMILA/00) PER LE IMPRESE AVENTI PER OGGETTO PRESTAZIONI DI SERVIZI ¹;

¹ L'individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi è contenuta nel D.M. 17.01.92, seppur con riferimento alla versione previgente dell'art. 18 del DPR 600/73 e quelle riportate al successivo c. 4 lett. a), b), c), e) f) e h) di tale articolo.

- € 800.000,00 (EURO OTTOCENTOMILA/00) PER LE IMPRESE AVENTI PER OGGETTO ALTRE ATTIVITÀ²;

I soggetti sopra identificati possono non tenere, ai fini fiscali, le scritture contabili ordinarie previste dall'art. 14 del D.P.R. 600/73, avendo la possibilità di usufruire del regime contabile semplificato.

Le imprese in regime di contabilità semplificata, pertanto, dal 2017 determinano il proprio reddito d'impresa come *“differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85³ e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa”* (art. 66, c. 1, primo periodo del T.U.I.R.), mentre per quelle in regime di contabilità ordinaria il reddito è determinato apportando al risultato d'esercizio del Conto economico le apposite rettifiche in aumento e in diminuzione.

Invero, l'art. 66, c. 1, secondo periodo del T.U.I.R. richiama espressamente ulteriori componenti positivi e negativi da considerare ai fini fiscali (ossia ricavi da destinare a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

² In assenza di indicazioni legislative o di prassi, sussistono difficoltà nella verifica di tali limiti per le attività d'impresa che non generano ricavi, come ad esempio i soggetti il cui reddito deriva in tutto o in parte da proventi immobiliari soggetti all'art. 90 del TUIR (cfr. Leo M. “Le imposte sui redditi nel Testo Unico”, Giuffrè 2020).

³ L'art. 85, c. 1, del TUIR considera ricavi anche i corrispettivi della cessione di partecipazioni e strumenti finanziari che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie. Atteso che le imprese in contabilità semplificata non redigono il bilancio d'esercizio e che, quindi, non possono provare l'iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie, in dottrina è stato sostenuto che i corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni configurano sempre ricavi per le imprese minori (cfr. Leo M. “Le imposte sui redditi nel Testo Unico”, Giuffrè 2020).

ex art. 57 del T.U.I.R., proventi immobiliari ex art. 90, c. 1 del T.U.I.R., plusvalenze e sopravvenienze attive ex artt. 86 e 88 del T.U.I.R., minusvalenze e sopravvenienze passive ex art. 101 del T.U.I.R.).

Altresì, concorrono alla formazione del reddito anche gli altri componenti indicati ai commi 2 (quote di ammortamento, perdite su crediti e di beni strumentali, accantonamenti di previdenza e quiescenza) e 3 (spese di lavoro dipendente, oneri di utilità sociale, spese relative a più esercizi, oneri fiscali e contributivi) dell'art. 66 del T.U.I.R.

L'art. 18, c. 5 del D.P.R. 600/73, inoltre, introduce un criterio di semplificazione ulteriore (Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/2017, Paragrafo 6.5) consentendo l'opzione per il c.d. “regime delle registrazioni IVA” con il quale si presume che “la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento”, esonerando il contribuente dal monitoraggio degli incassi e dei pagamenti.

Infine, i soggetti in regime di contabilità semplificata devono tenere i seguenti registri contabili (si precisa che il presente lavoro non esamina il contenuto e le modalità di tenuta dei seguenti registri):

- registri cronologici dei ricavi e delle spese (art. 18, c. 2, D.P.R. 600/73): devono essere annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, i componenti positivi e negativi di reddito diversi da quelli che concorrono alla determinazione del reddito con il criterio di cassa (art. 18, c. 3, D.P.R. 600/73 e Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/2017, Paragrafo 6.1). Nei limiti

della compatibilità con il nuovo principio di cassa preposto alla determinazione del reddito d'impresa, il riferimento rimane alle annotazioni indicate nell'art. 9, c. 1, lett. b) del D.L. 69/89 e nell'art. 2 del D.M. 2.5.89;

- registri IVA (artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. 633/72): l'art. 18, c. 4, D.P.R. 600/73 prevede una semplificazione degli adempimenti contabili, consentendo di sostituire i registri cronologici dei ricavi e delle spese mediante la tenuta dei soli registri IVA "integrati", a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni, volte a garantire l'osservanza del principio di cassa nella determinazione del reddito:
 - la separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta;
 - l'annotazione dell'importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti nel periodo;

inoltre, come già anticipato, l'art. 18, c. 5, D.P.R. 600/73 prevede un'ulteriore semplificazione contabile per i soggetti che optano per la tenuta dei registri IVA "integrati" consentendo di tenere i predetti registri IVA senza operare annotazioni relative agli incassi e ai pagamenti e presupponendo che i ricavi siano incassati e i costi pagati alla data di registrazione del relativo documento ai fini IVA; tale presunzione è "assoluta" e la relativa opzione è vincolante per almeno un triennio (in costanza di contabilità semplificata e non preclude il passaggio a diverso regime) e segue la disciplina

generale di cui al D.P.R. 442/97 per cui:

- si desume da comportamenti concludenti;
 - deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.
- registro dei beni ammortizzabili (art. 16, D.P.R. 600/73): sono previste alcune semplificazioni.
 - l'art. 2, c. 1, D.P.R. 695/96 dispone la facoltà di registrare i dati di cui all'art. 16, D.P.R. 600/73, anziché nel registro dei beni ammortizzabili, in quello degli acquisti tenuto ai fini IVA (circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 15);
 - l'art. 13, D.P.R. 435/01 riconosce la possibilità di non tenere il registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, si forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall'art. 16, D.P.R. 600/73;
 - libro unico del lavoro (art. 39, D.L. 112/08).

1.2 Il regime contabile ordinario

Le imprese in regime di contabilità ordinaria determinano il proprio reddito secondo il **principio di competenza** in base al quale "costi e ricavi sono registrati nell'esercizio di maturazione, indipendentemente dalla data di sostenimento del costo o di incasso del ricavo, mediante l'utilizzo di scritture di assestamento rilevate a fine anno".

Il regime di contabilità ordinaria è obbligatorio per le:

- società per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici;
- enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- trust aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- associazioni non riconosciute e consorzi aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- stabili organizzazioni di società o enti non residenti nel territorio dello Stato.
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali ex art. 55 del T.U.I.R., società in nome collettivo, società in accomandita semplice e soggetti ad esse equiparati ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R., enti non commerciali che esercitano un'attività commerciale in via non prevalente, trust che esercitano un'attività commerciale in via non prevalente, che nell'annualità precedente abbiano conseguito/percepito ricavi superiori a:
 - € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
 - € 800.000,00 (euro ottocentomila/00) per le imprese aventi per oggetto altre attività;

Il regime di contabilità ordinaria è, invece, facoltativo e opzionale per le:

- persone fisiche che esercitano imprese commerciali ex art. 55 del T.U.I.R.;
- società in nome collettivo, società in accomandita semplice e soggetti ad esse equiparati ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R.;
- enti non commerciali che esercitano un'attività commerciale in via non prevalente;
- trust che esercitano un'attività commerciale in via non prevalente;

che nell'annualità precedente abbiano ricavi ai sensi dell'art. 18, c. 1 del D.P.R. 600/73, così come modificato dall'art. 1, c. 276 della Legge 197/2022 ("Legge di Bilancio 2023") non superiori a:

- € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- € 800.000,00 (euro ottocentomila/00) per le imprese aventi per oggetto altre attività;

I soggetti in regime di contabilità ordinaria devono tenere i seguenti registri contabili (si precisa che il presente lavoro non esamina il contenuto e le modalità di tenuta dei seguenti registri):

- libro giornale (art. 14, D.P.R. 600/73 e art. 2216 c.c.);
- libro degli inventari (art. 15, D.P.R. 600/73 e art. 2217 c.c.);
- registri IVA (artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. 633/72);.

- libro mastro (art. 14, c.1, lett. c), D.P.R. 600/73);
- scritture ausiliare di magazzino (art. 14, c. 1, lett. d), D.P.R. 600/73);
- registro dei beni ammortizzabili (art. 16, D.P.R. 600/73);
- libri sociali obbligatori (art. 2421, c. 1, c.c.);
- libro unico del lavoro (art. 39, D.L. 112/08).

2. Procedure di adesione ai regimi contabili

Il D.P.R. 442/97 fornisce le indicazioni generali sulle modalità con cui devono essere manifestate le opzioni e le revoche per i regimi di determinazione dell'imposta o per i regimi contabili in materia di imposte dirette e IVA. La materia è stata oggetto di chiarimenti ufficiali, in particolar modo, con la C.M. 209/E/98.

L'opzione e la revoca dei regimi di determinazione d'imposta o dei regimi contabili:

- si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili;
- è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività (art. 1, c. 1, D.P.R. 442/97).

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'opzione per un regime contabile diverso da quello proprio, oppure della sua revoca, è effettuata con la prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta

operata, utilizzando l'apposito quadro VO (art. 2, D.P.R. 442/97).

Quindi, in caso di esercizio dell'opzione, ad esempio, per il 2024, la comunicazione nella modalità predetta dovrà essere espressa nella dichiarazione IVA relativa al 2024, da presentare nel 2025.

La norma sancisce, quindi, che la comunicazione avvenga a posteriori rispetto al momento in cui è effettivamente esercitata la scelta del regime da applicare.

La violazione dell'obbligo di comunicazione, tuttavia, non preclude l'adozione del regime contabile scelto dal soggetto passivo, come espressamente indicato nell'art. 2, c. 3, D.P.R. 442/97⁴. L'operazione fondamentale ai fini dell'esercizio dell'opzione in esame è, quindi, la tenuta di un c.d. "comportamento concludente". La compilazione del quadro VO della dichiarazione IVA da presentare successivamente alla scelta operata si pone come adempimento formale successivo.

Le opzioni vincolano il contribuente alla sua concreta applicazione:

- almeno per un triennio, nel caso di adozione di diverse modalità di determinazione dell'imposta;
- per un anno, nel caso di regimi contabili (art. 3, c. 1, D.P.R. 442/97).

Pertanto, per le imprese che decidono di utilizzare il regime della contabilità ordinaria pur non avendone l'obbligo, esercitano un'opzione con una durata minima di 3 (tre) anni. Trascorso il periodo minimo di permanenza, l'opzione resta valida per

⁴ Tuttavia, si applica la sanzione ex art. 11, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 471 del 18 dicembre 1997.

ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta.

2.1 Procedura di adesione al regime semplificato

In caso di possesso dei requisiti necessari, il soggetto accede naturalmente al regime semplificato per cui non è necessario effettuare particolari indicazioni nei modelli AA9/12, o AA7/10, in sede di inizio attività, e nel quadro VO della dichiarazione IVA. È sufficiente che il contribuente tenga un comportamento in linea con le regole dello stesso (c.d. “comportamento concludente”).

Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno finché siano possedute le sopra indicate caratteristiche, fatta salva l’opzione per il regime ordinario di contabilità.

Possono applicare il regime contabile semplificato anche gli imprenditori individuali che siano privi dei requisiti per beneficiare del regime forfetario di cui alla L. 190/2014, nonché quelli che, pur possedendo tali requisiti, abbiano optato per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari per una durata, di regola, almeno triennale (art. 1, c. 70 della L. 190/2014). A tal proposito, è stato precisato che il vincolo triennale derivante da tale opzione non opera per le imprese minori in quanto il regime di contabilità semplificata e quello forfetario sono entrambi naturali per i contribuenti minori; inoltre, il transito è possibile anche in costanza di opzione per il “regime delle registrazioni IVA”, ex art. 18 co. 5 del DPR 600/73 (ris. Agenzia delle Entrate 14.9.2018 n. 64 e circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, § 3.1).

Altresì, nell’ambito della dichiarazione IVA

può essere esercitata l’opzione triennale per la tenuta semplificata dei registri IVA secondo la regola per cui gli incassi e i pagamenti si presumono coincidenti con le date di registrazione ai fini IVA (c.d. “criterio delle registrazioni IVA”).

2.2 Procedura di adesione al regime ordinario

In caso di applicazione obbligatoria del regime contabile ordinario, è sufficiente che il contribuente tenga un comportamento in linea con le regole dello stesso (comportamento concludente). Non è, quindi, necessario effettuare particolari segnalazioni nei modelli AA9/12 o AA7/10 e nel quadro VO della dichiarazione IVA.

In caso di applicazione opzionale del regime contabile ordinario, il contribuente:

- deve tenere un comportamento in linea con le regole dello stesso (comportamento concludente);
- deve comunicare l’esercizio dell’opzione, barrando la casella del quadro VO della dichiarazione IVA da presentare successivamente alla scelta operata.

In sede di inizio attività, non è necessario effettuare particolari indicazioni nei modelli AA9/12 o AA7/10.

Per i soggetti che potrebbero applicare naturalmente il regime di contabilità semplificata, in base all’art. 18, c. 8, D.P.R. 600/73, l’opzione per il regime ordinario ha una durata minima di tre anni e resta valida fino a revoca.

3. Passaggio dal regime semplificato al regime ordinario

Il passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria è regolato dall'art. 1, c. 1, D.P.R. 126/03 il quale prevede che *“nei casi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, le attività e le passività esistenti all'inizio del periodo di imposta sono valutate con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, e riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente”*.

Generalmente, i soggetti che si avvalgono della contabilità semplificata non possiedono, *inter alia*, il libro giornale e il libro inventari, in quanto ai fini fiscali non hanno l'obbligo di tenuta (anche se questo obbligo sussiste ai fini civilistici) e, di conseguenza, non esiste nemmeno un bilancio o una situazione patrimoniale di fine anno.

Per questo motivo, optando per la contabilità ordinaria, occorre redigere una situazione patrimoniale iniziale comprendente le attività e le passività dell'azienda in un determinato periodo, ossia al primo gennaio dell'anno in cui si deve iniziare la tenuta della contabilità ordinaria.

La norma prescrive che le attività e le passività esistenti all'inizio del periodo di imposta sono valutate con i criteri di cui al D.P.R. 689/74 e riportate sul libro degli inventari, oppure su apposito prospetto da redigere entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di

imposta precedente, non soggetto a obblighi di vidimazione e bollatura (Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/17, Paragrafo 4.2).

Con il passaggio dalla contabilità semplificata (che applica il regime misto cassa-competenza e che non considera le variazioni delle rimanenze) a quella ordinaria (che applica il principio della competenza economica, considera le variazioni delle rimanenze e apporta all'utile d'esercizio le rettifiche in aumento e diminuzione), quindi, varia il criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito e muta la rilevanza fiscale delle rimanenze di magazzino.

Pertanto, sono stati previsti alcuni correttivi al fine di evitare salti o duplicazioni di imposta:

- ai sensi dell'art. 1, c. 1, Legge 232/16 (*“Legge di bilancio 2017”*) *“i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”*. Simmetricamente, i componenti reddituali che non abbiano concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di *“provenienza”* concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di *“destinazione”*;
- come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/17, Paragrafo 4.2, le rimanenze di merci il cui costo sia stato sostenuto e, quindi, dedotto nel

corso del regime di cassa, non possono assumere rilevanza come esistenze iniziali al momento dell'uscita dal regime semplificato. Diversamente, qualora non sia stato effettuato il relativo pagamento, le rimanenze di merci rileveranno come esistenze iniziali e si applicheranno le ordinarie regole di competenza previste dal T.U.I.R.; a tal proposito è opportuno evidenziare la possibilità dell'eventuale disallineamento tra il valore delle esistenze iniziali determinato ex art. 6, D.P.R. 689/74 e il costo fiscalmente riconosciuto delle stesse⁵.

Inoltre, il passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria può avere implicazioni in relazione alla gestione dei saldi attivi di rivalutazione, all'applicazione dell'agevolazione ACE e ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

4. Passaggio dal regime ordinario al regime semplificato

Le società che si sono avvalse nel precedente periodo d'imposta del regime ordinario di determinazione del reddito e che intendono passare al regime previsto dall'art. 66 del T.U.I.R., devono osservare, per la determinazione del reddito, i criteri di cui al D.M. 352/89, adattati all'intervenuta evoluzione normativa.

Come già esposto in precedenza, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, sia in sede di prima applicazione del nuovo

art. 66 del T.U.I.R. sia tutte le volte in cui le imprese transitano dal regime di contabilità ordinaria al regime di contabilità semplificata e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

Inoltre, i componenti che non hanno concorso alla determinazione del reddito in base alle regole del regime adottato concorreranno alla formazione del reddito dei periodi d'imposta successivi ancorché non si verifichino i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime successivamente applicato.

Con riferimento al passaggio dalla contabilità ordinaria a quella semplificata, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/17, a cui si rimanda, ha proposto alcune esemplificazioni.

A differenza delle imprese in contabilità ordinaria, per le quali il reddito è determinato apportando all'utile (o alla perdita) d'esercizio risultante dal Conto economico le apposite variazioni in aumento e in diminuzione, in base all'art. 66 del T.U.I.R., il reddito delle imprese in contabilità semplificata è determinato come differenza tra determinati proventi e oneri.

Nell'anno di adozione del regime contabile semplificato, l'azienda deve innanzitutto verificare se intende esercitare l'opzione di cui all'art. 18, c. 5, D.P.R. 600/73, ovvero l'opzione per la "cassa virtuale".

La determinazione del reddito in contabilità semplificata deve avvenire secondo il principio di cassa (o, per meglio dire, cassa

⁵ Cfr. Ferranti Gianfranco, "Regime di cassa: gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia", *Il Fisco* del 26 febbraio 2018.

mista, posto che alcune voci, quali quelle del personale dipendente, sono comunque da considerarsi per competenza).

Nell'ambito del principio di cassa (mista) occorre ricordare che due sono le scelte possibili:

- in assenza di opzione per la “cassa virtuale” ex art. 18, c. 5, D.P.R. 600/73, vale il principio di cassa effettiva. Pertanto, un componente positivo o un componente negativo di reddito assumono rilevanza nel momento in cui si verifica il relativo movimento finanziario di incasso o di pagamento. Al fine di tracciare il momento di rilevanza reddituale, è possibile scegliere se:
 - mantenere i libri IVA ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, affiancando ad essi i registri incassi/pagamenti ai soli fini reddituali;
 - mantenere i soli libri IVA, che a fine anno verranno integrati dall'annotazione delle fatture che non risultano incassate o pagate nell'anno, e che, come tali, sono fiscalmente irrilevanti ai fini reddituali;
- in presenza di opzione per la “cassa virtuale”, opzione che è vincolante per un triennio, vige il principio dell'annotato vale pagato o incassato. Ciò significa che, convenzionalmente, ai fini reddituali rileva l'annotazione delle fatture attive e passive sui libri IVA, indipendentemente dal momento in cui viene a verificarsi l'effettivo movimento finanziario.

La C.M. 13.4.2017, n. 11/E ha segnalato l'opportunità che l'impresa, in sede di passaggio dal **regime di competenza** (precedente formulazione dell'art. 66, D.P.R. 917/1986 o regime ordinario) al **regime di cassa** (nuovo art. 66, D.P.R. 917/1986), mantenga evidenza **extracontabile** delle componenti reddituali che, per effetto del mutato criterio di imputazione temporale in occasione del cambio di regime, non concorrono alla formazione del reddito dei periodi di imposta in regime di cassa (ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti da tale regime), in quanto hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di «provenienza» (di competenza), e viceversa.

5. Conclusione e analisi comparativa tra i regimi contabili

La scelta tra contabilità ordinaria e contabilità semplificata è un aspetto fondamentale della gestione aziendale che non deve basarsi solo sulle dimensioni del fatturato ma anche sulle specifiche esigenze e possibilità imprenditoriali di pianificazione fiscale, contabile e finanziaria.

Pertanto, se da un lato la contabilità ordinaria può risultare più onerosa in termini di tempo e risorse, questa fornisce una rappresentazione maggiormente puntuale della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa a supporto delle decisioni gestionali, dall'altro la contabilità semplificata può risultare una scelta migliore per le imprese di minori dimensioni focalizzate sulla minimizzazione del tempo e delle risorse da dedicare alla gestione contabile.

Infine, il passaggio tra i diversi regimi contabili richiede una pianificazione accurata e una gestione precisa delle procedure amministrative e fiscali. La scelta del regime contabile più adatto dipende da vari fattori come sintetizzati a seguire.

	Contabilità Ordinaria	Contabilità semplificata
Ambito di applicazione	Obbligatoria per società di capitali e soggetti con ricavi > € 500.000,00 / € 800.000,00	Per piccoli imprenditori, professionisti e società di persone con ricavi < € 500.000,00 / € 800.000,00
Registrazione operazioni	Registrazioni analitiche dettagliate (Prima Nota, Libro Giornale, Libro degli Inventari).	Registrazione semplificata (Registro dei corrispettivi, Registro acquisti e vendite).
Bilancio	Prevede un bilancio completo (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa).	Non prevede un bilancio formale completo.

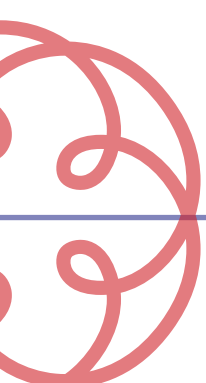
Determinazione del Reddito	Basata su criteri di competenza economica (considera il momento in cui nasce il diritto a incassare o a pagare).	Basata su criteri di cassa (considera il momento di effettivo incasso o pagamento).
Limiti di ricavi/compensi	Nessun limite specifico, ma obbligatoria per soggetti con ricavi/compensi oltre certe soglie.	Applicabile fino a certi limiti di ricavo o compensi, variabili in base a normative e aggiornamenti.

Bibliografia e sitografia

- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 11/E del 13 Aprile 2017, “Nuovo regime di determinazione del reddito per le “imprese minori” – Disciplina Irpef e Irap;
- Leo Maurizio, “Le imposte sui redditi nel Testo Unico”, Giuffrè Francis Lefebvre 2020;
- Miele Luca, “Manuale del reddito d’impresa”, Eutekne 2022;
- Ferranti Gianfranco, “Regime di cassa: gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia”, Il Fisco del 26 febbraio 2018;
- Agenzia delle Entrate, Guida al Regime Ordinario e Semplificato, 2023;
- Testo Unico delle Imposte sui Redditi

(TUIR), 2023;

- Rivista di Diritto Tributario, Numero Speciale sui Regimi Contabili, 2022;
- Manuale di Contabilità e Bilancio, Edizioni FAG, 2023;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Normativa Fiscale 2023;
- www.eutekne.it
- www.fiscomania.com
- www.ilsole24ore.it
- www.fiscalfocus.it
- www.euroconference.it



Erogazioni liberali agli Enti del Terzo Settore: detrazione o deduzione?

di Rita Carolina Martino

La riforma del Terzo settore (TS), operata dal D.lgs. 117/2017, con il perfezionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) ancora in corso e in attesa dell'autorizzazione della Commissione Europea, vede ancora presenti nella dichiarazione dei redditi le detrazioni e le deduzioni Irpef riguardanti le erogazioni liberali a Onlus, Associazione di promozione sociale (Aps) e Organizzazione di volontariato (OdV).

La compilazione della dichiarazione dei redditi delle erogazioni liberali richiede la distinzione di quelle detraibili da quelle deducibili, anche in base alla convenienza dei contribuenti.

Prima di entrare nella fase della compilazione della dichiarazione dei redditi e della scelta tra le deduzioni e le detrazioni, seguiamo l'evoluzione della situazione del TS.

L'art. 83, co. 2, del D.lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore (CTS), stabilisce che le erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore degli Enti del Terzo Settore (ETS), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Il co. 3 del citato art. 83 prevede che tali disposizioni si applichino a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'art. 8, co. 1, del CTS (per le finalità sociali). Si ricorda che la spettanza delle suddette detrazioni e deduzioni è subordinata, tra l'altro, all'iscrizione nel RUNTS degli ETS, a favore dei quali è effettuata l'erogazione liberale.

Con la pubblicazione del D.M. 561/2021

è stata fissata al 23.11.2021 la data in cui doveva diventare operativo il RUNTS, secondo le direttive impartite dal precedente D.M. 106/2021.

Il D.lgs. 117/2017 ha provveduto alla revisione organica della disciplina relativa agli enti del TS, inclusa la relativa disciplina tributaria.

Il D.lgs. 105/2018 (decreto correttivo) ha rettificato ed integrato alcuni aspetti del D.lgs. 117/2017, tra cui:

- ampliamento delle attività di interesse generale e modalità del loro svolgimento;
- proroga da 18 a 24 mesi (entro il 3/08/2019) dei termini per adeguare alle novità gli statuti;
- introduzione di un numero minimo di associati necessario per la permanenza delle APS e OdV;
- l'estensione all'organo di controllo della possibilità di effettuare la revisione dei conti (ove ne ricorra l'obbligo), se costituito da revisori iscritti al registro dei revisori legali;
- effetti della contemporanea iscrizione al Registro delle persone giuridiche ed al RUNTS degli ETS;
- rafforzamento della collaborazione tra Stato e Regioni.

L'art. 43, co. 4bis del D.L. 34/2019 (decreto crescita) ha prorogato al 30/06/2020 il termine per adeguare gli statuti con maggioranze semplificate da parte di OdV, APS, ONLUS, bande musicali e imprese sociali, per adeguarsi alle nuove disposizioni inderogabili previste dal CTS.

Il D.L. 77/2021 (decreto semplificazioni 2021) ha introdotto all'art. 66 una nuova proroga per adeguare gli statuti da parte di OdV, APS e ONLUS, anche se con maggioranze ordinarie. La proroga

interviene sull'art. 101, co. 2, del D.lgs. 117/2017, spostando di un anno, al 31.05.2022, la data prevista per effettuare gli adeguamenti agli statuti.

IL D.M. 106/2020 ha disciplinato le modalità di funzionamento e di gestione del RUNTS e le modalità di iscrizione allo stesso.

Il D.M. 26.10.2021 ha fissato al 23.11.2021 la data di operatività del RUNTS. Da tale data doveva avere inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS.

Il RUNTS è un registro pubblico, accessibile in via telematica, che prevede 7 sezioni, è opponibile ai terzi per gli atti depositati (costitutivi, modificativi, di riconoscimento personalità giuridica, di aggiornamento delle cariche, di deposito di Bilancio, liquidatori, estintivi) a cura degli amministratori.

Il RUNTS assorbirà, a regime, i registri speciali in vigore e la gestione è su base territoriale in collaborazione con le Regioni e le Province autonome.

Il RUNTS è suddiviso nelle seguenti Sezioni:

1. Organizzazioni di volontariato (OdV),
2. Associazioni di promozione sociale (APS),
3. Enti filantropici,
4. Imprese sociali, incluse le Cooperative sociali,
5. Reti associative,
6. Società di mutuo soccorso,
7. Altri ETS, ossia tutti quegli ETS (associazioni, fondazioni, altri enti di carattere privato) che non presentino i requisiti per una delle altre categorie di enti.

Ciascun ente può iscriversi ad una sola di queste sezioni, eccetto per le reti associative.

La gestione del RUNTS sarà attribuita all'Ufficio statale incaricato presso il Ministero del Lavoro nonché agli uffici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Prevarrà, quindi, il criterio della territorialità secondo cui l'ufficio RUNTS competente sarà quello della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente non profit ha sede; unica eccezione riguarda le reti associative la cui competenza, invece, sarà attribuita all'ufficio statale.

L'iscrizione al RUNTS ha effetto costitutivo per acquisire la qualifica di "ETS" e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal CTS.

L'iscrizione può avere anche effetto costitutivo della personalità giuridica ove l'ente fosse già in possesso della personalità giuridica.

Con l'iscrizione, ciascun ente dovrà inizialmente adeguare il proprio Statuto alla nuova normativa e rispettare tutti gli adempimenti previsti dal CTS.

Per incentivare le erogazioni liberali dei privati e sostenere così l'operato di enti meritevoli, il loro impegno rivolto alla collettività o per minoranze bisognose, lo Stato ha previsto alcuni benefici fiscali, con due forme: detrazioni fiscali dall'imposta lorda e deduzioni dal reddito complessivo Irpef. In questo modo, chi sceglie di devolvere una parte del suo patrimonio in denaro o un bene in natura, è agevolato nella tassazione.

Vediamo come è organizzata la normativa in merito a detrazione oneri ed erogazioni liberali e come procedere per ottenere tali vantaggi in fase di dichiarazione dei redditi.

Tuttora, il perfezionamento del RUNTS è ancora in corso e non è ancora giunta l'autorizzazione della Commissione Europea per applicare la disciplina fiscale prevista nel CTS.

Anche con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024, per il periodo 2023, valgono quindi le previsioni “transitorie”, secondo cui le norme in materia di agevolazioni fiscali per erogazioni liberali agli ETS, si applicano in via transitoria solo a:

- ONLUS iscritte negli appositi registri;
- ODV iscritte nei registri di cui alla L. n. 266/1991;
- APS iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Per le persone fisiche l'importo delle erogazioni liberali a favore di ETS in natura e in denaro, da effettuarsi mediante sistemi tracciabili di pagamento, sono ammesse in detrazione dall'Irpef:

* per il 30% dell'importo, nel limite massimo di € 30.000 per periodo d'imposta (Onlus e Aps);

* elevato al 35% per quelle in denaro rese in favore delle organizzazioni di volontariato (ODV).

Per le imprese e per le persone fisiche l'importo delle erogazioni liberali a favore degli ETS, APS, ODV e ONLUS, effettuate in denaro (mediante sistemi tracciabili di pagamento) o in natura:

* sono deducibili dal reddito dell'erogatore nel limite del 10% del reddito dichiarato (al rigo E36);

* in caso di incapienza, l'eccedenza può essere riportata fino al 4° anno successivo.

È prevista anche la detrazione del 19% dei contributi associativi per un importo massimo di € 1.300 versati alle società di mutuo soccorso che operano in alcuni settori.

Non è ammesso il cumulo di deduzioni e detrazioni relative alle stesse erogazioni.

Si ricorda che la detrazione per le erogazioni liberali in esame, non essendo disciplinata dall'art. 15 del TUIR:

- non è soggetta alla rimodulazione

all'aumentare del reddito ed è quindi attribuita interamente (nel rispetto dei limiti normativi) a prescindere dall'ammontare del reddito del contribuente interessato;

- dal 2020 vi è l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti.

Nella dichiarazione dei redditi le detrazioni per le erogazioni liberali a favore di ONLUS, ODV e APS trovano indicazione in diversi righi del quadro RP per il modello Redditi e quadro E del mod. 730. In particolare:

- la detrazione del 30% (nel limite di spesa di € 30.000) delle erogazioni a ONLUS e APS, si indica nei righi generici da R8 a R13 (E8 ed E10), con il codice 71;

- la detrazione del 35% (nel limite di spesa di € 30.000) delle erogazioni a ODV, si indica nei righi generici da R8 a R13 (E8 a E10), con il codice 76;

- la detrazione del 26% (nel limite massimo di € 30.000) delle erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS, iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all'Ocse, con il codice 61¹.

Le spese deducibili sono oneri che vengono sottratti dal reddito complessivo per determinare l'imponibile ai fini IRPEF del contribuente per il periodo di imposta considerato.

La norma consente al contribuente la scelta di dedurre o detrarre le spese sostenute per effettuare le erogazioni liberali a favore degli ETS. Si tratta di valutare, con un semplice arbitraggio, la soluzione più conveniente rispetto alla propria situazione reddituale dell'anno di riferimento. La decisione di propendere per la deduzione comporta un maggior risparmio fiscale per il contribuente, se percepisce redditi complessivi di importo elevato, sul cui reddito marginale verrebbe applicata un'aliquota del 35% o del 43%.

<https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/14969-erogazioni-liberali-enti-del-terzo-settore-detrazione-o-deduzione.html>

Sono deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche gli oneri riguardanti le erogazioni liberali a favore:

- di **istituzioni religiose**;

- delle organizzazioni non governative (ONG);

- di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di associazioni di promozione sociale (APS) e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute;

- di università, **enti di ricerca** ed enti parco;

- partiti politici, società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, società di cultura “*La Biennale di Venezia*“, attività culturali ed artistiche, enti operanti nello spettacolo e fondazioni operanti nel settore musicale.

La circolare n. 15/2023 ricorda che sono deducibili dal reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro a favore di alcune istituzioni religiose. Ciascuna erogazione è deducibile fino a un importo massimo di 1.032,91 €, nel presupposto che la donazione venga effettuata tramite versamento bancario o postale, carta di debito, di credito, prepagata, assegno bancario o circolare.

La **deduzione totale** dal reddito delle somme erogate (art. 1 co. 353, L. n. 266/2005) è concessa dallo Stato alle società di capitali e agli altri soggetti passivi IRES che scelgono di finanziare la **ricerca scientifica** attraverso donazioni a enti riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), come la Fondazione.

Sono deducibili:

* le erogazioni liberali fatte a favore di **persone giuridiche** che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto, di **ricerca scientifica**, per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato;

* le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro

svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;

* le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato, a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che svolgono esclusivamente attività senza scopo di lucro nello spettacolo, effettuate per realizzare nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti e per la produzione nei vari settori dello spettacolo;

* le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 € o al 2% del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati, nei Paesi non appartenenti all'OCSE;

* le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del 5 per mille dell'importo totale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi;

* le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;

* le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate nell'art. 154, co. 4, lett. a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

* le erogazioni liberali in denaro a favore

di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di **ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della salute**.

Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'AdE, i seguenti enti sono tenuti a trasmettere telematicamente all'AdE una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti:

- le Onlus,
- le associazioni di promozione sociale,
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico,
- le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di **ricerca scientifica**, individuate con DPCM.

La comunicazione è obbligatoria a partire dai dati relativi al 2022, se dal bilancio di esercizio dell'ente, approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 €.

La scadenza per la trasmissione dei dati è fissata al 16 marzo di ogni anno, termine unico per i soggetti tenuti a inviare i dati necessari per il modello 730 precompilato.

Enti religiosi e aliquota IRES dimezzata: nuovi chiarimenti dal Fisco

Con la Circolare n. 35/E del 28/12/2023, le AdE fornisce chiarimenti sulla riduzione a metà dell'aliquota Ires (ex art. 6 del dpr n. 601/1973) a favore degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (EECR), qualora ricorrano precisi requisiti espressamente stabiliti dalla legge.

Gli EECR sono equiparati per legge agli enti con "finalità di beneficenza o istruzione": da questo deriva la riconducibilità nella categoria di cui alla lett. c) del co. 1 dell'art. 6 del dpr 601/73. Al riguardo, la circolare n. 15/E del 17/05/2022 ha confermato l'applicazione della riduzione Ires per i redditi derivanti dalle attività "diverse" da quelle di "religione o di culto", ancorché commerciali, a condizione che le "attività diverse":

- siano svolte in maniera non prevalente
- siano in rapporto di "strumentalità immediata e diretta" con i fini di "religione o di culto".

È stata inoltre riconosciuta l'applicazione della riduzione Ires anche ai redditi derivanti dal godimento statico-conservativo del patrimonio immobiliare (locazione e/o vendita di immobili), subordinata alla contestuale ricorrenza delle seguenti condizioni:

- si configuri in concreto un mero godimento del patrimonio immobiliare e non lo svolgimento di un'attività commerciale;
- i proventi ritratti dalla locazione o dalla vendita siano effettivamente impiegati nelle attività di religione o di culto.

Per applicare l'art. 6 del dpr n. 601/1973 ai redditi derivanti dal godimento del patrimonio immobiliare, la richiamata circolare del 2022 considera l'elemento della "gratuità" quale presupposto immanente dei "fini di religione o di culto", insito nell'attività istituzionale dell'ente "religioso".

Sul punto, la recente Circ. 35/E di dicembre 2023 intende fornire ulteriori precisazioni con specifico riferimento:

- * al concetto di "gratuità", innanzi richiamato;
- * agli elementi che connotano la gestione statico conservativa del patrimonio immobiliare;
- * all'impiego parziale nell'attività istituzionale dell'ente dei proventi ritratti

dalla locazione o dalla vendita, che hanno beneficiato della riduzione Ires.

In tale approfondimento, ci si soffermerà in particolare sui chiarimenti forniti dalle Entrate in tema di “gratuità” dell’attività svolta e del concetto di “attività diverse” che l’ECCR può realizzare.

Lo svolgimento delle attività di religione o di culto avviene prevalentemente a titolo gratuito e il raggiungimento del fine istituzionale da parte dell’ente religioso è reso possibile proprio dall’esistenza di mezzi economici ritraibili dal patrimonio dell’ente che, di fatto, assumono valenza “sostitutiva” dei redditi non realizzabili dall’ente in virtù dei suoi scopi istitutivi.

Per tale categoria di enti, il patrimonio immobiliare rappresenta il mezzo di finanziamento delle attività rese in assenza di corrispettivi.

Nella pratica potrebbero rilevarsi, tuttavia, casi in cui in relazione ad alcune “attività dirette” ai fini di religione o di culto l’ente riceva comunque dei contributi, rimborsi spese o quote partecipative (es. quota iscrizione catechismo, quote ricevute per la formazione del clero dei religiosi, ecc.) prive del carattere reddituale in quanto non corrisposti o elargiti a titolo di corrispettivo dell’attività istituzionale svolta dall’ente. In tal caso, l’AdE conferma come qualora un ente nello svolgimento della sua attività istituzionale (di religione o di culto) sia destinatario di contributi privi dell’elemento della corrispettività, questo non fa venire meno il carattere della gratuità: resta confermata l’agevolazione della riduzione alla metà dell’aliquota IRES.

Come illustrato prima, la circolare n. 15/E del 2022, in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ha precisato che la riduzione dell’aliquota Ires è applicabile ai redditi derivanti dalle attività “diverse” da quelle di “religione o di culto”, ancorché commerciali, a condizione che dette attività si pongano in rapporto di strumentalità immediata e diretta con quelle istituzionali.

In particolare, sussiste un nesso di

“strumentalità immediata e diretta” qualora l’attività diversa sia strettamente legata all’attività istituzionale agevolabile, in modo che la prima non avrebbe ragione di esistere senza la seconda, ovvero «che l’attività medesima sia “coerente” con il fine perseguito e non sia indifferentemente utilizzabile per il perseguimento di qualsiasi altro fine»².

La stretta connessione con l’attività istituzionale si ritrova, ad esempio, qualora un ente ecclesiastico (parrocchia, diocesi, istituto religioso, fondazione), nello svolgimento dell’attività di formazione del clero e dei religiosi, di catechesi e di educazione cristiana dei fedeli, nonché nell’ambito di specifici percorsi religiosi dedicati ai fedeli, gestisca una struttura ricettiva riservata ai soli destinatari di dette attività o percorsi, che si pone in un rapporto strumentale e accessorio alla finalità religiosa.

In tale ipotesi l’attività è agevolabile in quanto non riconducibile ad una normale attività ricettiva in considerazione delle diverse regole di accesso alla struttura, svolgimento e fruizione della stessa. Coerentemente, l’agevolazione non si applica ai proventi derivanti dalla gestione di strutture turistiche per le quali è assente il collegamento con la sfera di religione o culto. Inoltre, si precisa che la presenza di una cappella all’interno della struttura di per sé non è sufficiente a considerare sussistente tale collegamento. Possono fruire dell’agevolazione Ires anche i proventi derivanti dalla gestione di bar parrocchiali o dell’oratorio, ubicati in locali interni alla struttura dell’ente religioso privi di accesso diretto da strada, aventi finalità di aggregazione sociale in continuità con l’azione di educazione e formazione cristiana; ancora, i proventi derivanti dalla gestione di sale parrocchiali o della comunità nei casi di programmazione a tema religioso o comunque connesso con il fine di religione o di culto³.

2 (cfr., ex multis: Cass. n. 526 del 14 gennaio 2021; n. 25586 del 13 dicembre 2016; n. 22493 del 2 ottobre 2013).

3 *Enti religiosi e aliquota IRES dimezzata: nuovi chiarimenti dal Fisco* di Moroni Avv. Francesca, pubblicato il 05/01/2024 sul sito <https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/15788-enti-religiosi-e-aliquota-ires-dimezzata-nuovi-chiarimenti-dal-fisco.html>

Sono considerate attività agevolabili le seguenti gestioni:

- di una struttura ricettiva da parte dell'ECCR destinata esclusivamente a chi fruisce di attività di formazione del clero, di catechesi o di educazione cristiana dei fedeli;
- del bar parrocchiale o dell'oratorio, qualora sia ubicato nei locali interni e privo di accesso diretto da strada;
- di sale parrocchiali o della comunità solo nei casi di programmazione a tema religioso.

E' considerata non agevolabile la gestione di strutture turistiche e ricettive senza collegamento diretto con la finalità religiosa.

La precedente circolare 15/E del 2022 ha chiarito che la riduzione Ires può applicarsi ai redditi derivanti dal godimento statico-conservativo del patrimonio immobiliare, qualora:

- si configuri in concreto un "mero" godimento del patrimonio immobiliare (quindi non si realizzi l'esercizio di un'attività commerciale);
- i proventi ritratti dalla locazione o dalla vendita siano effettivamente impiegati nelle attività di religione o di culto.

Al riguardo, si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni con specifico riferimento:

- * al concetto di "gratuità", innanzi richiamato;
- * agli elementi che connotano la gestione statico conservativa del patrimonio immobiliare;
- * all'impiego parziale nell'attività istituzionale dell'ente dei proventi ritratti dalla locazione o dalla vendita, che hanno beneficiato della riduzione Ires.

Enti ecclesiastici: gestione statico conservativa patrimonio immobiliare

La riduzione Ires può applicarsi ai proventi derivanti dalla locazione del patrimonio

immobiliare al ricorrere di 2 condizioni:

1. i proventi siano destinati all'attività istituzionale;
2. non sia configurabile, nell'attività di gestione, un'attività organizzata in forma d'impresa.

Come precisato dalla richiamata circolare n. 15/E, per escludere lo svolgimento di un'attività organizzata in forma di impresa, occorre verificare, caso per caso, che l'ente non impieghi strutture e mezzi organizzati con fini di concorrenzialità sul mercato o che non si avvalga di altri strumenti propri degli operatori di mercato. La sussistenza o meno di un'organizzazione in forma di impresa va riscontrata in base a circostanze di fatto, valutando il complesso degli elementi che caratterizzano in concreto la situazione specifica. La presenza di elementi, quali, ad esempio, la numerosità degli immobili, la durata dei contratti di locazione, le risorse destinate a tale scopo, costituisce, in via generale, indice rilevante ma non esaustivo per stabilire l'esistenza dei presupposti per fruire dell'agevolazione in argomento. A titolo esemplificativo:

* sono considerate gestioni di tipo commerciale:

- qualora l'ente disponga di una pluralità di immobili che concede in locazione per brevi periodi di tempo, pubblicizzando gli annunci relativi alla locazione degli stessi anche con portali telematici;

- assicura, oltre alla locazione, una determinata gamma di servizi accessori (fornitura di pasti, auto, guide turistiche o altri servizi collaterali).

In sintesi, si ricorre all'adozione di un sistema organizzativo complesso.

* è considerata gestione di tipo non commerciale la semplice riscossione di canoni derivanti da contratti di locazione di durata pluriennale, anche se riferita a un numero rilevante di immobili: in questo caso, l'ente si limita a gestire il proprio patrimonio attraverso un impiego minimo

di risorse, comunque rapportate all'entità del patrimonio stesso e alle necessità della sua gestione statico conservativa e di mero godimento patrimoniale.

Dagli esempi sopra riportati, si evince che l'eventuale gestione imprenditoriale della locazione dovrà essere accuratamente valutata sulla base della presenza contemporanea di una pluralità degli elementi sopra descritti e non sulla base di un singolo elemento.

Rientrano tra i redditi agevolabili anche quelli catastali inerenti gli immobili strumentali all'attività istituzionale agevolata svolta dall'ente e quelli degli immobili non locati.

Sempre nella citata circolare n. 15/E è stato affermato che per beneficiare della riduzione Ires i proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare devono essere effettivamente impiegati nell'attività istituzionale dell'ente.

In sostanza, i proventi conseguiti non sono utilizzabili per finalità diverse da quella istituzionale, rilevando a tal fine che i proventi agevolati siano effettivamente destinati alla suddetta attività.

C'è da considerare che l'ammontare dei proventi agevolati non deve necessariamente essere utilizzato, integralmente e nel medesimo periodo d'imposta, per finanziare l'attività istituzionale.

Pertanto, potrebbe verificarsi che l'ente reimpieghi nell'attività istituzionale solo una parte di proventi conseguiti, in quanto:

- l'impiego nell'attività istituzionale non si realizza con riferimento ad un solo periodo d'imposta, ma nel tempo;
- utilizza parte degli stessi per finanziare un'altra attività, svolta dagli stessi enti religiosi, del pari agevolabile ai sensi dell'art. 6 del dpr n. 601/1973;
- destina parte dei proventi per sostenere costi relativi a interventi su immobili che si sviluppino in più periodi d'imposta o per finanziare progetti futuri (lavori o progetti anche approvati ma non ancora iniziati) per costruire beni strumentali alle

attività istituzionali, alla manutenzione o al risanamento del patrimonio immobiliare (anche in termini migliorativi) per consentire un uso idoneo alle finalità proprie dell'ente.

Tali circostanze non comportano la decadenza dall'agevolazione fruita, pur restando fermo l'onere di provare, con apposita documentazione, l'utilizzo dei proventi per le finalità istituzionali, ancorché ripartito in più annualità. Si deve tenere presente che:

- nell'ipotesi in cui l'ente svolga solo attività di religione o di culto, il reinvestimento nelle attività istituzionali rappresenta l'unica destinazione possibile dei proventi derivanti dal godimento del patrimonio immobiliare;
- nell'ipotesi in cui l'ente, oltre all'attività istituzionale, svolga anche altre attività diverse non totalmente finanziate dai proventi derivanti da quest'ultime, al fine di beneficiare della riduzione Ires sui proventi ritratti dal mero godimento del patrimonio immobiliare, dovrà dimostrare di avere altri redditi assoggettati ad aliquota ordinaria che, al netto delle imposte, siano "*sufficienti*" a finanziarle⁴.

Detassazione degli utili degli ENC cumulabile con l'aliquota IRES dimezzata

Compatibili e cumulabili sono le norme agevolative previste dagli articoli:

* 1, co. da 44 a 47, della L. n. 178/2020, che esclude dalla base imponibile il 50% degli utili percepiti da enti non commerciali (ENC) a decorrere dal 1° gennaio 2021;

* 6 del dpr 601/73, che prevede il dimezzamento dell'Ires ordinariamente prevista per gli stessi enti. Lo chiarisce l'AdE con la circolare n. 35/2023, precisando che per la loro cumulabilità devono essere presenti i requisiti previsti dalle 2 discipline: un ENC che svolga attività di interesse generale rientrante tra quelle indicate nell'art. 1, co. 45, della L. 178/2020, nel caso in cui percepisca utili, questi concorreranno per il

⁴ *Aliquota Ires dimezzata per gli Enti ecclesiastici: i chiarimenti delle Entrate* di Moroni Avv. Francesca, pubblicato l'08/01/2024 sul sito <https://www.fiscoe-tasse.com/approfondimenti/15792-aliquota-ires-dimezzata-per-gli-enti-ecclesiastici-i-chiarimenti-delle-entrate.html>

50% alla formazione del reddito imponibile e su tale reddito, se in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 del dpr 601/73, potrà fruire della riduzione alla metà dell'Ires, cumulando le 2 agevolazioni.

Per comprendere quali sono i requisiti soggettivi ed oggettivi, occorre precisare che l'agevolazione si applica agli ENC di cui all'art. 73, co. 1, lett. c) e d) del Tuir, che svolgono attività di interesse generale soltanto nei settori specificati nel co. 45 dell'art. 1 della L. 178/2020:

- a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione ...; volontariato, filantropia e beneficenza;
- b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica;
- c) **ricerca scientifica** e tecnologica;
- d) arte, attività e beni culturali.⁵

La portata del beneficio è rilevante per gli ENC che abbiano effettuato investimenti in attività che producono utili, a condizione di investire il risparmio d'imposta della parziale detassazione nelle attività di interesse generale.

⁵ Detassazione degli utili degli ENC cumulabile con l'aliquota IRES dimezzata di Francesco Napolitano, pubblicato il 15/01/2024 sul sito https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_986608.aspx?utm_source=einewsletter&utm_medium=link&utm_content=Art_986608.aspx&utm_campaign=articolo.

